

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

226.

SITZUNG

14-10-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPEROIDE

## INDICE

### Disegno di legge n. 192 :

« Garanzia della Regione sui mutui che la S.p.A. " Autostrada del Brennero " assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'Autostrada Brennero-Modena »

pag. 3

### Disegno di legge n. 163 :

« Norme per l'applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica » ( presentato dai cons. reg. Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner e Fioreschy )

pag. 9

### Disegno di legge n. 187 :

« Adesione della Regione all'aumento del capitale della Società per azioni Idrovia " Ticino-Milano Nord-Mincio " con sede in Brescia »

pag. 32

### Disegno di legge n. 181 :

« Norme sulla concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune aerei e terrestri in servizio pubblico e modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 »

pag. 34

## INHALTSANGABE

### Gesetzentwurf Nr. 192 :

« Bürgschaftsleistung der Region auf Darlehen der Brennerautobahn-AG zur Finanzierung des Baues der Autobahn Brenner-Modena »

Seite 3

### Gesetzentwurf Nr. 163 :

« Vorschriften zur Anwendung der Wertzuwachssteuer auf Baugrundstücke und des spezifischen Meliorationsbeitrages » ( vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld, Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner und Fioreschy )

Seite 9

### Gesetzentwurf Nr. 187 :

« Beteiligung der Region an der Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Schiffahrtskanal-AG " Ticino - Milano Nord - Mincio " mit Sitz in Brescia »

Seite 32

### Gesetzentwurf Nr. 181 :

« Bestimmungen über Bau- und Betriebskonzessionen für öffentliche Seilbahnanlagen und Änderungen des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 10. Februar 1964 »

Seite 34

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 13-10-1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):  
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Riprendiamo la trattazione dell'ordine del giorno. *Disegno di legge n. 192: « Garanzia della Regione sui mutui che la S.p.A. " Autostrada del Brennero » assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'Autostrada Brennero-Modena ».*

È iscritto a parlare il cons. Benedikter. Il cons. Benedikter ha la parola.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abg. Dr. Brugger hat gestern die Frage aufgeworfen, ob es nicht zweckmäßiger wäre, die Beschlußfassung über diesen Gesetzentwurf besonders im Hinblick auf die Zustimmung der anderen Körper-

schaften auf die Zeit nach den Regionalwahlen zu verschieben. Dies deshalb, weil das Gesetz keine Rechtswirksamkeit erlangen könnte, bis nicht alle an der Autobahngesellschaft beteiligten Körperschaften ihre Zustimmung erteilt haben werden. Aus Art. 3 des Gesetzentwurfs geht übrigens hervor, daß die Region die aus der Bürgerschaft entstehende finanzielle Belastung erst in dem Haushalt 1965 zu übernehmen gedenkt. Auch dieser Umstand läßt es ratsam erscheinen, den Gesetzentwurf nicht noch unbedingt vor Abschluß dieser Legislaturperiode zu verabschieden. Der Landesausschuß und der Landtag von Bozen haben zudem die Übernahme einer ähnlichen Haftung noch nicht geprüft und die Vertreter der Provinz Bozen können daher diesem Gesetz nicht ohne weiteres zustimmen. Die finanzielle Lage der Provinzen Bozen und Trient ist uns allen bekannt und es ist daher verständlich, wenn sie sich die Übernahme finanzieller Verpflichtungen wie die der Bürgschaftsleistung reiflich überlegen. Bei der Provinz Bozen würde diese Verpflichtung immerhin 900 Millionen ausmachen, d.h. 4,3% auf den vorläufigen Finanzierungsbetrag von 108 Milliarden. Hiergegen wird eingewendet, daß es sich nur um eine Pro-forma-Haftung handle, erstens, weil ein Staatsbeitrag von rund 42% der Gesamtkosten gewährt würde, und zweitens, weil der Staat auf Grund der Bürgschaften der Territorialkörperschaften zusätz-

lich eine Subsidiärhaftung übernehme, d.h. jenen Teil, der nicht durch Staatsbeitrag gedeckt sei. Es handelt sich jedoch hierbei um eine Ausfallhaftung, die erst dann wirksam wird, wenn die Territorialkörperschaften nicht in der Lage sind, den eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. Dies bedeutet, daß sich der Staat z.B. den Provinzen gegenüber durch Abzug der denselben zustehenden Steueranteile schadlos halten könnte. Daß der Staat dies tun wird, kann angesichts seiner angespannten Finanzlage vorausgesehen werden. Auf der anderen Seite wissen wir, daß die Finanzierung der Brennerstrecke von Bozen bis zum Brenner noch keinesfalls gesichert ist. Bedenken wir ferner, daß angesichts der Schwierigkeiten geologischer Art die Baukosten viel höher ausfallen werden, als veranschlagt worden ist, weshalb es auch allein aus diesem Grund unbedingt ratsam erscheint, dieses Gesetz nicht unbedingt jetzt noch zu verabschieden.

Ich möchte jetzt noch auf einen anderen Punkt eingehen. Er bezieht sich auf das anzuwendende Enteignungsgesetz. Die Autobahngesellschaft soll sich nämlich mit der Frage an die Region gewendet haben, welches Enteignungsgesetz beim Autobahnbau angewendet werden müsse, und hierauf soll eine Stelle der Region geantwortet haben, daß das staatliche Enteignungsgesetz anzuwenden sei. Dieser Standpunkt ist mir absolut unverständlich, weil er nicht der primären Gesetzgebungsbefugnis auf diesem Sachgebiet entspricht. Die Region besitzt wohl diese Gesetzgebungsbefugnis für nicht zu Lasten des Staats gehende Arbeiten. In unserem Falle werden aber die Lasten nicht voll und ganz vom Staat getragen, der lediglich einen Beitrag gewährt. Es handelt sich also um den typischen Fall einer Enteignung, wo der Staat subventionierend eingreift, die Arbeiten jedoch von einer Gesellschaft

durchgeführt werden, für welche das Privatrecht Geltung hat. Aus diesem Grund kann allein das Enteignungsgesetz der Region Anwendung finden und dieser Umstand müßte genügen, die Zuständigkeit der Region unbedingt zu wahren. Zudem geht es hier nicht nur um die Form und um die Kompetenz, sondern auch um den Inhalt. Bei den Provinzen außerhalb unserer Region, wie z.B. Verona, Mantua usw., kann begreiflicherweise nur das staatliche Enteignungsgesetz angewendet werden, nicht aber im Falle autonomer Provinzen wie es Bozen und Trient sind. Wir vertreten die Auffassung, daß unser einschlägiges Regionalgesetz, das nicht die Schätzungen durch die Staatsstraßenverwaltung vorsieht, sondern diesbezüglich den Marktwert zugrundelegt, bessere prozedurale Garantien für eine gerechte Schätzung bietet. Man könnte darüber streiten, ob es besser gewesen wäre, daß der Autobahnbau durch die IRI als staatliche Holdinggesellschaft durchgeführt werde. Der Assessor ist der Meinung, daß dann vor 1967 mit dem Beginn der Arbeiten nicht gerechnet werden könne. Auch ich bin der Ansicht, daß es aus mancherlei Gründen besser gewesen ist, die Durchführung der aus Territorialkörperschaften zusammengesetzten Autobahngesellschaft zu überlassen. Einer der sich hieraus ergebenden Vorteile besteht darin, daß das regionale Enteignungsgesetz angewendet werden kann. Ich möchte hoffen, daß die Region auch deswegen ihre Zuständigkeit wahrnimmt und hierauf in keiner Weise verzichtet.

*(Ieri il dott. Brugger ha posto la domanda se non sarebbe più opportuno differire al periodo successivo alle elezioni la votazione di questo disegno di legge, specialmente in considerazione della necessaria approvazione di altri enti. Infatti la legge non potrà acquistare validità giuridica finché tutti gli enti che partecipano*

alla Società per l'autostrada non abbiano dato la loro approvazione. Dall'art. 3 del disegno di legge risulta comunque che la Regione ha intenzione di addossarsi l'onere finanziario derivante dalla fidejussione soltanto a cominciare dal bilancio 1965 ed anche tale circostanza contribuisce a sconsigliare l'approvazione del disegno di legge prima della chiusura del presente periodo legislativo. Oltre a ciò il Consiglio e la Giunta provinciale di Bolzano non hanno ancora preso in esame l'assunzione della fidejussione ed i rappresentanti della provincia di Bolzano non sono perciò in grado di approvare la legge senza esitazioni. La situazione finanziaria delle Province di Trento e Bolzano è nota a noi tutti ed è perciò comprensibile che esse ponderino più che seriamente l'assunzione di impegni finanziari come quello di questa fidejussione: per la Provincia di Bolzano in particolare tale impegno significherebbe pur sempre 900 milioni di lire, cioè il 4,3% dell'attuale finanziamento di 108 miliardi. A ciò si obietta trattarsi soltanto di una fidejussione pro forma, prima di tutto perché lo Stato concederebbe un contributo del 42% sulla spesa complessiva ed in secondo luogo perché lo Stato assumerebbe, in base alle fidejussioni degli enti territoriali, una fidejussione sussidiaria per quella parte del finanziamento non coperta da contributo statale. In questo caso si tratta però di una garanzia di indennizzo che entra in vigore soltanto nel caso in cui gli enti territoriali non siano in grado di rispettare gli impegni assunti. Ciò significa che lo Stato potrebbe rivalersi, per es., nei confronti delle Province, attraverso ritenute sulle quote fiscali spettanti alle stesse e si può prevedere che lo Stato lo farà, data la sua situazione finanziaria piuttosto tesa. D'altra parte sappiamo che il finanziamento del tratto Bolzano-Brennero non è in alcun modo assicurato; consideriamo inoltre che di fronte alle difficoltà di natura

geologica le spese per la costruzione saranno certamente molto superiori al preventivo, ragione sufficiente per sconsigliare assolutamente un'approvazione immediata della legge.

Vorrei passare ora ad un altro punto riferentesi alla legge sugli espropri che verrebbe applicata. Sembra infatti che la Società per l'autostrada abbia chiesto alla Regione quale sia la legge sugli espropri da applicare nella costruzione dell'autostrada: un ufficio della Regione avrebbe risposto che va applicata la legge statale. Questo punto di vista mi è assolutamente incomprensibile perché non va d'accordo con la nostra competenza legislativa primaria in materia, competenza che la Regione possiede anche se per lavori non a carico dello Stato. Nel nostro caso però gli oneri non sono completamente a carico dello Stato, il quale concede soltanto un contributo. Si tratta dunque del caso tipico di un esproprio per lavori in cui lo Stato interviene bensì con una sovvenzione ma che sono realizzati da una società che rientra nell'ambito del diritto privato. Per tale ragione può essere applicata soltanto la legge sugli espropri regionale e tale circostanza dovrebbe essere sufficiente per tutelare in ogni caso la competenza della Regione. Inoltre non si tratta qui soltanto di una questione di forma e di competenza ma anche di merito: nelle province esterne alla nostra Regione, come Verona, Mantova, ecc., è comprensibile che si applichi la legge sugli espropri statali mentre non lo è per province autonome quali sono Trento o Bolzano. Noi siamo del parere che la nostra legge regionale in materia, la quale non prevede una stima dell'ANAS ma si basa sul valore di mercato, offra maggiori garanzie procedurali per una equa valutazione. Si potrebbe discutere se non sarebbe meglio affidare la costruzione dell'autostrada all'IRI come società statale holding. L'assessore è del parere che in tal caso non si possa

*contare sull'inizio dei lavori prima del 1967 ed anch'io sono dell'avviso, per varie ragioni, che sia stato meglio affidare la costruzione dell'autostrada alla società apposita formata dagli enti territoriali: uno dei vantaggi derivanti da questa soluzione era appunto quello di poter applicare la legge regionale sugli espropri. Spero che la Regione saprà tutelare la sua competenza e non vi rinuncerà in alcun modo).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Alcuni brevi chiarimenti, in ordine a quanto è stato in questo momento affermato dal cons. Benedikter. Egli si preoccupa del fatto che il tema relativo alle garanzie da prestare per la società dell'Autostrada, non sia stato ancora esaminato in sede provinciale, ed è una preoccupazione, a mio modo di vedere, legittima, ma che non può influire assolutamente sulla decisione che noi dobbiamo prendere oggi. In questa sede noi operiamo come consiglieri regionali; dobbiamo esercitare le responsabilità che ci derivano dalla nostra qualità di consigliere regionale. Il fatto di prendere qui la decisione positiva, che immancabilmente bisognerà prendere, non è vincolo assolutamente inderogabile a un analogo atteggiamento da assumere in sede provinciale. Ma dico questo solo per una considerazione di carattere giuridico, non per una considerazione di carattere pratico, essendo mia convinzione che anche in sede provinciale bisognerà assolutamente che, sia pure ottenuti ulteriori chiarimenti e riesaminata la cosa anche in quella sede, si addivenga senza esitazioni alla prestazione di questa garanzia. Essa non deve essere sottovalutata, dicevo ieri, ma non deve essere neanche sopravvalutata.

Non deve essere sottovalutata perché, almeno in ipotesi, essa potrebbe tradursi in un impegno finanziario reale, ma non può essere sopravvalutata, perché questa ipotesi, secondo me, ha poche probabilità di divenire realtà.

Ma noi dobbiamo prendere coscienza di una cosa: nel sistema della legge, così come è stata fatta in Parlamento, la prestazione della fidejussione da parte degli enti pubblici, membri della società dell'Autostrada, è la condizione « *sine qua non* » perché lo Stato intervenga con la propria garanzia. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Se noi non prestassimo la garanzia come enti locali, lo Stato non presterebbe la sua garanzia, e tutto crollerebbe; tutto il lavoro fatto fin qui, e la possibilità di trarre in esecuzione questa impresa sull'utilità della quale siamo tutti largamente d'accordo, crollerebbero. Gli istituti di credito, signori, possono avere di noi, enti locali, la massima stima; possono valutarci patrimonialmente nel migliore dei modi ma, credetelo, l'operazione la faranno se esista la garanzia dello Stato. Ma questo è evidente; mettetevi per un momento nei panni di qualunque direttore di istituto di credito, o di qualunque Consiglio di amministrazione di istituto di credito, che venisse chiamato a fare delle operazioni di caratteristiche e di entità tale quale questa di cui stiamo discutendo credete che si accontenterebbe della garanzia degli Enti locali?

Signori, questa cosa la dobbiamo tenere presente, nella maniera più assoluta, altrimenti non si è più in grado di giungere a una conclusione positiva per l'iniziativa in se stessa, non per questa legge, per l'iniziativa in se stessa. Quindi, pur essendo vero che in sede provinciale, ripeto, il tema può essere esaminato nuovamente e che potranno essere dati, anche in quella sede, tutti gli elementi che possono, diciamo, facilitare la decisione, quello che dob-

biamo dirci fin da questo momento, è che in questa sede, come primo atto, la legge deve essere senza esitazione votata. Ma poi anche gli altri enti locali membri della società dovranno fare la stessa cosa. Io ripeto che, pur non potendosi considerare la garanzia dell'ente locale come un qualche cosa di pressappoco inoperante, tuttavia consideriamo che, prima di tutto, esiste la certezza che i piani finanziari elaborati, sono già stati superati in senso attivo e non passivo dal sopravvenire di una circolazione, che è aumentata parecchio al di là delle previsioni. Ciò costituisce la premessa per poter ritenere per certo che gli introiti della società saranno tali da poter far fronte ai piani finanziari. La stessa situazione si è avverata, voi lo sapete, anche per altre iniziative autostradali, e in modo particolare per quella più rilevante, che è l'autostrada del Sole. Dopodiché consideriamo anche la possibilità di avere la garanzia dello Stato, che è bensì chiamata nella legge « garanzia sussidiaria », ma invece è una garanzia specialissima, valida come nessun'altra garanzia prestata finora dallo Stato, per il modo con cui funziona. Infatti il testo esatto della legge, ci dice, all'art. 2, mi sembra, no, all'art. 1 — mi riferisco alla legge 4 novembre 1963 — che la garanzia dello Stato opera, non dopo escussi i debitori principali, ma, a richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, dopo 60 giorni dalle scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo, dai titoli obbligazionari, qualora il debitore e gli enti locali non abbiano soddisfatto. Quindi basta la constatazione del non soddisfacimento di un rateo di questi mutui, perché il creditore possa rivolgersi allo Stato e possa vedere soddisfatto il suo credito. Questa natura peculiare della garanzia dello Stato è stata subito apprezzata dagli isti-

tuti con i quali sono in corso gli studi e le trattative per la conclusione dei mutui. E vi dico il vero che è proprio questa particolare natura della garanzia dello Stato, più forte, più valida, più efficace, in senso pratico, delle garanzie tradizionali, che la cosa si è potuta impostare e che anche l'Istituto nel quale mi trovo ad avere una funzione direttiva, ha potuto disporsi positivamente ad esaminare la richiesta di mutui della società. Quindi, ripeto, non sottovalutiamo la nostra garanzia, ma non sopravvalutiamola. La mia convinzione è che non ci si troverà mai in condizioni di dover intervenire, e se questo dovesse capitare, potrà capitare per una rata o due, ma non certo per l'ammontare intero del debito. A parte il fatto che, ove avvenisse una situazione di insolvenza da parte della società, l'art. 9 — che è stato anche citato dal dott. Brugger — pone noi, fidejussori, in tranquillità perché l'insolvenza anche parziale determina la decadenza della concessione, la sostituzione dell'ANAS in tutte le obbligazioni contratte dalla società e quindi dai fidejussori, e il rimborso, con una detrazione del 10%, di tutto quanto fosse stato anticipato fino a quel momento. Quindi il pericolo si ridurrebbe, secondo me, a una rata, al massimo a due rate, non all'entità intera del debito.

Ma anche questa è un'ipotesi che io ritengo poco probabile.

Trovo invece, francamente, più meritevoli di attenzione, le considerazioni che Benedikter ha svolto, a proposito della legge sulle espropriazioni. Io non so quale ufficio della Regione abbia comunicato che alle espropriazioni sarà applicata la legge dello Stato, anziché la legge regionale. Secondo me la cosa presenta carattere di opinabilità, in un senso come nell'altro, ma certo io non escluderei, tanto facilmente,

l'applicabilità nel territorio regionale, della legge di esproprio regionale.

L'opera sorge, ha detto esattamente, da questo punto di vista il cons. Benedikter, con un contributo dello Stato, ma non può definirsi opera a carico dello Stato, come vuole la dizione testuale dello Statuto, là dove viene attribuita alla Regione la competenza in materia d'espropriazioni. Non è un'opera a carico dello Stato, è un'opera che fruirà di un contributo dello Stato, ma le esigenze finanziarie complessive sono fronteggiate dalla Società e dagli enti partecipanti, altrimenti non staremmo qui a discutere, non saremmo noi che ci occuperemmo della realizzazione di un'opera dello Stato e a carico dello Stato.

Quindi io non so a che punto sia a questo proposito, il tema, se ci siano stati chiarimenti e in quale sede, ma io penso che la Regione possa avocare a sè la competenza in materia di esproprio, e mi auguro che lo faccia, perché sono convinto che realmente i criteri della nostra legge regionale siano, in un certo senso, più ampi e più idonei alla tutela degli interessi locali, di quanto non sia la legge dello Stato.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno? La discussione generale è chiusa. Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 8 astenuti.

#### Art. 1

*Allo scopo di consentire le operazioni di finanziamento dei lavori per la costruzione dell'autostrada « Brennero-Modena » l'Ammini-*

*strazione regionale è autorizzata — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sostituito dall'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 — a garantire con fidejussione il pagamento dei mutui e delle obbligazioni, che la Società per Azioni « Autostrada del Brennero » andrà a contrarre, rispettivamente ad emettere, sia all'interno che all'estero, sino alla concorrenza di Lire 108 miliardi e 900 milioni per il capitale, oltre agli interessi ed agli altri accessori.*

È posto in votazione l'art. 1

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astenuti.

#### Art. 2

*La prestazione della garanzia della Regione di cui all'art. 1 dovrà essere subordinata alle seguenti condizioni:*

- a) che il tasso annuo di interesse dei mutui e delle obbligazioni non ecceda l'8 per cento;*
- b) che la durata dell'ammortamento dei mutui e delle obbligazioni non sia superiore ad anni trenta;*
- c) che la fidejussione venga prestata solidalmente con Province e con Comuni partecipanti alla S. p. A. « Autostrada del Brennero », che, a sensi dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, garantiranno il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalla S. p. A. « Autostrada del Brennero »;*
- d) che i rapporti fra i fidejussori di cui alla precedente lettera c), vengano regolati, a*

*sensi e per gli effetti dell'art. 1954 Codice civile, da apposite convenzioni per la ripartizione, nella proporzione delle azioni colle quali gli Enti fidejussori partecipano alla Società, rapportate all'intero ammontare del capitale sociale.*

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astenuti.

### Art. 3

*Per gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'art. 1 della presente legge, sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.*

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astenuti.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Allora si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 21, voti contrari 1, schede bianche 11.

La legge è approvata.

Passiamo al disegno di legge n. 163:  
**« Norme per l'applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica »**  
(presentato dai cons. reg. Benedikter, Brugger, Magnago, Zelger, Kapfinger, Ziernhöld,

Schatz, Wahlmüller, Dalsass, Plaikner, Fioreschy).

La parola al Presidente della Commissione affari generali per la relazione; il disegno di legge, infatti, è tornato in Commissione dopo l'ultima discussione.

Questo disegno di legge fu discusso dal Consiglio regionale nelle sedute del 17 e del 28 luglio 1964, nel corso delle quali furono affrontati problemi di competenza e di merito; infine fu rinviato in Commissione per un supplemento di esame, con l'intesa di riprenderne la discussione in Consiglio regionale entro il 15 settembre 1964.

Dopo una dichiarazione dell'Assessore Bertorelle, il quale ha riferito che la Giunta regionale, pur avendo delle riserve, è d'accordo sul varo del presente disegno di legge e, nel merito, ritiene che ci si debba discostare il meno possibile dalle norme della legge nazionale, si è proceduto all'esame dei singoli articoli. Alcuni di essi sono stati modificati per farli coincidere più esattamente con il testo dei corrispondenti articoli della legge statale 5 marzo 1963, n. 246 (vedi articoli 1 e 40), ed altri articoli sono stati ripristinati, desunti dalla citata legge (vedi articoli 25 bis, ter, quater, corrispondenti agli articoli 25, 26 e 27 della legge statale).

Del testo dei proponenti è stata mantenuta l'esenzione accordata ai terreni facenti parte dei masi chiusi.

Posto in votazione, il disegno di legge è stato approvato con due voti favorevoli, un voto contrario e quattro astensioni.

Il testo viene inviato al Consiglio regionale per una sollecita approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## « NORME PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI E DEL CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA »

## ARTICOLI EMENDATI

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

## Art. 1

L'incremento di valore delle aree destinate alla fabbricazione nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione può essere sottoposto dal Comune in sostituzione del contributo di miglioria generica ad una imposta il cui gettito è destinato all'attuazione del programma di opere pubbliche stabilito nel piano. Non sono ammesse a sovvenzione le opere pubbliche del Comune che non abbia istituito l'imposta a norma della presente legge.

Si considerano destinate alla fabbricazione le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie contenute nel piano.

L'imposta può essere applicata appena la Giunta provinciale ha deliberato sul piano regolatore a norma del terzo comma dell'art. 16 della legge provinciale di Bolzano 10-7-1960, n. 8, rispettivamente a norma degli articoli 27, I° comma, e 28, II° comma, della legge provinciale di Trento 7-7-1960, n. 8 od ha approvato il programma di fabbricazione quale parte del regolamento edilizio.

## Art. 1

L'incremento di valore delle aree fabbricabili può essere sottoposto dai Comuni in sostituzione del contributo di miglioria generica ad un'imposta secondo le norme della presente legge.

L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono. Si considerano fabbricabili le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme urbanistiche vigenti nel tempo della costruzione o

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

## Art. 14

I Comuni hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'art. 13, primo comma, in quanto comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare approvati a norma della legge statale n. 167 del 18-4-1962 o della legge provinciale sostitutiva, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro dodici mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi sei mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal Presidente della Giunta provinciale entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.

di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Son equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli e i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

## Art. 14

... delle leggi statali n. 167 del 18-4-1962 o provinciali n. 6 del 21-8-1964 e n. 14 del 21 dicembre 1963, e al valore dichiarato agli effetti dell'imposta ...

Idem

Idem

---

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

---

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

Idem

Art. 25 bis

I Comuni capoluogo di provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura, che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del secondo comma dell'art. 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 1 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente art. 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di 30.000 abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di 30.000 abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.

I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo, gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'art. 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle

---

*Testo dei proponenti**Testo della Commissione*

---

aree di loro proprietà verificatesi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'art. 37.

Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.

Art. 25 ter

Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 25 bis, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 18, e 19.

Art. 25 quater

Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente art. 25 bis, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'art. 37.

Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad un dodicesimo. Il residuo debito di imposta deve essere versato in undici rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Nel caso previsto dal quarto comma del precedente art. 25 bis, i debitori di imposta

---

*Testo dei proponenti*

---

*Testo della Commissione*

---

## Art. 40

Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti Titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e deve essere destinato all'attuazione del programma di opere pubbliche stabilito nel piano con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico o ambientale, e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del gettito non assorbito dal programma di opere pubbliche il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione, determina la destinazione, che può anche essere per spese ordinarie.

sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di un dodicesimo dell'imposta dovuta ed a procedere al versamento del residuo debito d'imposta in undici rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.

Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'art. 22.

## Art. 40

... degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.

Il cinquanta per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente, deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.

Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.

PRESIDENTE: Prosegue la discussione generale, che era già iniziata. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, io faccio proposta formale che questo disegno di legge sia accantonato e rinviato alla prossima legislatura. Infatti non riusciamo a capire bene che obiettivi si propongano i presentatori. Rimane, comunque, la constatazione che siamo alla fine della legislatura e che, secondo il buon costume democratico, con la indizione dei comizi elettorali, i consessi legislativi decadono automaticamente.

Praticamente noi non rappresentiamo più nulla. E se è comprensibile che a questa buona regola sia concessa una eccezione di fronte a provvedimenti urgenti di natura economica, che non sono procrastinabili, mi pare che nessuna giustificazione possa consentirsi di fronte a un provvedimento che urgenza non riveste, avendo carattere puramente normativo. Ripeto la mia formale proposta di rinvio, anzi di accantonamento di questa discussione.

PRESIDENTE: È stata presentata formale proposta di accantonamento di questo disegno di legge. Chi prende la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich bin gegen diesen Antrag, genauso wie wir gegen den Antrag des Abg. Corsini vom Monat Juli gewesen sind. Seinerzeit war die Wahlkampagne noch nicht angelaufen und da dieses Gesetz am 15. Jänner d.J. vorgelegt worden ist, d.h. vor 10 Monaten, war wirklich Zeit genug, es zu behandeln. Es kann daher nicht behauptet werden, der Gesetzentwurf sei überhastet behandelt worden. Der Regionalrat hat beschlossen, diese Vorlage auf jeden Fall noch innerhalb

dieser Gesetzgebungsperiode bzw. bis zum 15. September zu behandeln, was durch verschiedene Umstände leider nicht möglich war. Der Regionalrat ist außerdem einberufen worden, um auch andere umfangreiche Gesetzesvorlagen zu beraten, und ich kann daher nicht einsehen, warum gerade dieser Entwurf jetzt nicht auf demokratische Art und Weise behandelt werden soll.

*(Sono contrario a questa proposta allo stesso modo come siamo stati contrari a quella fatta in luglio dal cons. Corsini. Allora la campagna elettorale non era cominciata e poiché questo disegno di legge è stato presentato il 15 gennaio del corrente anno, cioè 10 mesi fa, c'è stato tempo sufficiente per trattarlo. Non si potrà affermare perciò che il disegno di legge sia stato trattato con troppa precipitazione. Il Consiglio regionale ha assunto l'impegno di trattare comunque questa proposta entro il presente periodo legislativo e cioè prima del 15 settembre, ciò che purtroppo per varie ragioni non è stato possibile.)*

*Il Consiglio regionale è stato convocato inoltre per trattare anche altre proposte di legge piuttosto ampie e perciò non vedo proprio perché questo disegno di legge non possa essere discusso ora in maniera democratica).*

PRESIDENTE: La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): A nome della Giunta esprimo la nostra opposizione alla proposta del cons. Corsini, per un atto di ossequio al Consiglio, che ha formalmente deliberato di discutere il provvedimento nella sessione svolta prima delle ferie. Per quanto riguarda la posizione della Giunta sulla legge, la chiariremo in discussione.

PRESIDENTE: Due hanno parlato contro, uno a favore; può parlare ancora uno a favore. Nessuno chiede la parola? Allora metto in votazione la proposta del cons. Corsini.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinta a maggioranza.

È aperta, anzi prosegue, la discussione generale. Nessuno chiede la parola? La discussione generale è chiusa.

Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza, con 14 voti favorevoli, 1 voto contrario e 8 astenuti.

#### Art. 1

*L'incremento di valore delle aree fabbricabili può essere sottoposto dai Comuni in sostituzione del contributo di miglioria generica ad un'imposta secondo le norme della presente legge.*

*L'istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura.*

*Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono. Si considerano fabbricabili le aree ancorché sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1 gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme urbanistiche vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al siste-*

*ma normale di costruzioni edilizie usate nella zona.*

*Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.*

*Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.*

La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ci è sfuggito il tempo in discussione generale, per una dichiarazione sulla posizione della Giunta regionale di fronte a questo provvedimento. La proposta dei cons. Benedikter e altri riguardava il recepimento e la modifica della legge statale del '63 sullo stesso argomento. La legge statale era ormai operante nei comuni che la avevano applicata; era anche scaduto il termine per l'applicazione delle norme eccezionali riguardanti la retroattività. Di fronte a queste constatazioni, l'iniziativa ci pareva superflua. I proponenti però hanno fatto, oltre al problema di merito, anche una questione di competenza, ed era questione che non poteva lasciarci insensibili, dato che anche noi, amministratori della Regione, abbiamo a cuore le sue competenze. Non eravamo pienamente convinti ma non potevamo rifiutarci a verificare la nostra competenza attraverso un giudizio dello Stato ed, eventualmente, della Corte costituzionale. Ai presentatori abbiamo chiesto alcune modifiche all'originario testo proposto, così da non rendere il nostro provvedimento diverso, nella sostanza, da quello dello Stato, fatto

salve alcune particolarissime esigenze nostrane. La Commissione, nell'esame del provvedimento, ha tenuto conto di queste nostre osservazioni, e ritengo che il testo attuale, nella sostanza, non differisca da quello della legge nazionale, salvo che per l'esenzione prevista a favore dei masi chiusi, che rappresentano una situazione locale, alcune modifiche all'oggetto dell'imposizione e alcune differenze per quanto riguarda la prova dell'incremento di valore, per la quale sono previste procedure assai semplificate, rispetto a quelle della legge statale. Tutte le altre modifiche che, inizialmente, erano state proposte, sono rientrate. La Giunta ritiene che, sul merito, questa legge non differisca sostanzialmente da quella statale. Sulla competenza a legiferare, la Giunta ripete le sue perplessità: si asterrà quindi dalla discussione e, pur partecipando alla votazione perché sia valida, si asterrà affinché la legge possa essere approvata e inviata al Governo e anche, ove sia necessario, alla verifica della Corte costituzionale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Non voglio ripetere le argomentazioni che sono state espresse dall'Assessore competente; il nostro gruppo voterà scheda bianca e si asterrà nella votazione degli articoli.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 1

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 5 voti favorevoli, 1 contrario e 14 astenuti.

#### Art. 2

*L'incremento di valore delle aree è determinato, nella prima applicazione dell'imposta,*

*dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data di alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata ai sensi del successivo articolo 5 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente.*

*Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purché per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.*

È posto in votazione l'art. 2.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e gli altri astenuti.

#### Art. 3

*Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, anche se persone fisiche, purché questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a Lire 100 milioni al momento di compimento del decennio, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento e dall'ultima data rispetto alla quale sia stata applicata l'imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.*

*Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.*

È posto in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli.

#### Art. 4

*In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'art. 24.*

*Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti tenendo conto della sua utilizzabilità a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.*

È posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli.

#### Art. 5

*La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.*

*La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata.*

È posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli.

#### Art. 6

*Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1*

*debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova.*

*La dichiarazione deve contenere:*

- a) *l'esatta descrizione catastale;*
- b) *l'indicazione della ditta intestata nel Libro fondiario;*
- c) *l'indicazione degli eventuali aventi diritto di superficie, di usufrutto o d'uso;*
- d) *il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto all'articolo 2;*
- e) *i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 24;*
- f) *le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;*
- g) *ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.*

*I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo art. 20 relativo ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.*

*La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro venti giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro cinque giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.*

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza in doppio originale, uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definitiva.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo, l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o dell'indennità dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta sul prezzo o sull'indennità, dell'imposta dovuta dall'espropriato, e il versamento del relativo importo al Comune competente. L'autorità medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

È posto in votazione l'art. 6.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 7

Qualora l'area si estenda in più Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al precedente articolo devono essere fatti al Comu-

ne nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati.

Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati.

La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota d'imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dalla Giunta provinciale della provincia in cui ricadono i Comuni interessati.

È posto in votazione l'art. 7

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 8

La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessoria al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6.

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello in cui il Comune avrà notificato l'approvazione del progetto il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di 1/24 dell'imposta dovuta. Gli altri 23/24 dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitre rate egua-

*li, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.*

È posto in votazione l'art. 8.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 9

*L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1 gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.*

*L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonché degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.*

*L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità in cui all'art. 8.*

*Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.*

*In ogni altro caso di ricostruzione, l'applicazione dell'imposta è limitata alla ipotesi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, abbia un numero di vani superiore almeno del*

*60 per cento a quello dei vani preesistenti. La imposta viene sempre applicata con le modalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.*

È posto in votazione l'art. 9.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli.

#### Art. 10

*Quando il numero dei vani costruiti sull'area risultante dalla demolizione eccede quello dei vani demoliti in misura superiore a quella rispettivamente prevista nei due ultimi commi del precedente articolo, e il volume complessivo del fabbricato non sia superiore a quello del fabbricato preesistente, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area, determinato a norma del precedente articolo, per il rapporto fra la metà del numero dei vani costruiti in eccedenza a quello dei vani demoliti e il numero complessivo dei vani costruiti.*

È posto in votazione l'art. 10.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli e 1 contrario.

#### Art. 11

*Quando il volume complessivo del fabbricato costruito sull'area risultante dalla demolizione sia superiore a quello del fabbricato demolito e il numero dei vani non superi il numero dei vani preesistenti di una percentuale maggiore di quella stabilita rispettivamente nei due ultimi commi dell'articolo 9, il valore imponibile si determina moltiplicando il plusvalore dell'area per il rapporto fra il volume risultante in eccedenza a quello del fabbricato demolito e il volume del fabbricato costruito.*

È posto in votazione l'art. 11.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 12

*Quando ricorrono ambedue le ipotesi di eccedenza contemplate dai precedenti articoli 10 e 11, si procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.*

È posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 13

*Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'art. 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'art. 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.*

*I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.*

*Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui all'articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.*

È posto in votazione l'art. 13.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 14

*I Comuni hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'art. 13, primo comma, in quanto comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare approvati a norma delle leggi statali n. 167 del 18 aprile 1962 o provinciali n. 6 del 21 agosto 1964 e n. 14 del 21 ottobre 1963, e al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali, dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indenizzo si renda esigibile per l'espropriato.*

*La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro dodici mesi dalla dichiarazione del contribuente.*

*In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi sei mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.*

*Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal Presidente della Giunta provinciale entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.*

*Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.*

È posto in votazione l'art. 14.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 15

*Sono esenti dall'imposta di cui agli articoli che precedono:*

- a) lo Stato, la Regione e la Provincia, i Comuni, le Aziende municipalizzate, gli Enti comunali di assistenza, i Consorzi di enti pubblici territoriali e le frazioni di Comuni li-

*mitatamente alle aree situate nelle rispettive circoscrizioni, le Università agrarie nonché le Regole del Trentino;*

- b) gli Istituti autonomi per le case popolari; le cooperative edilizie per case economiche e popolari e loro consorzi in possesso dei requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, quando il possesso delle aree all'atto della loro utilizzazione a scopo edificatorio, corrisponde ai piani di costruzione di alloggi da assegnarsi ai soci delle cooperative medesime, sia in locazione sia in proprietà sempre che non si dia luogo ad atti di utilizzazioni di dette aree, totalmente o parzialmente a favore di terzi;*
- c) le Istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali, le persone giuridiche pubbliche aventi finalità di cura, d'istruzione ed educazione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, gli enti beneficiari di culto, le associazioni sindacali e assistenziali dei lavoratori, gli enti parastatali e previdenziali con fine pubblico e senza scopo di lucro, limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi;*
- d) i masi chiusi a sensi del testo unico delle leggi provinciali di Bolzano, approvato con D.P.G.P. 7 febbraio 1962, n. 8, limitatamente alle aree vincolate all'esercizio dell'agricoltura.*

È posto in votazione l'art. 15.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli e 1 contrario.

## Art. 16

*Sono altresì esenti dall'applicazione dell'imposta ai sensi del primo comma dell'art. 3, chiunque sia il proprietario, l'usufruttuario, l'enfiteuta o il superficiario, finché i relativi vincoli perdurino:*

- a) le aree per disposizione di autorità destinate in modo permanente a parco e giardino e quelle sulle quali la costruzione, senza possibilità di deroga, è permanentemente vietata per disposizione del Ministero della difesa, o per norme igieniche o di sicurezza o comunque per vincolo derivante dalla legge;*
- b) le aree comprese in zone industriali, se in forza di legge vi sia ammessa la costruzione solo per le finalità della zona e con speciale licenza e sia ammessa la possibilità di espropriazione della zona stessa od a prezzo commisurato alla capitalizzazione del solo reddito dominicale;*
- c) le aree che piani debitamente approvati destinino esclusivamente ed inderogabilmente alla edilizia popolare;*
- d) le aree comunque destinate a servizio o ad ampliamento di stabilimenti industriali, artigianali, o di aziende commerciali, di istituti di cura, assistenza, beneficenza, di scuole o di collegi o di altri istituti di istruzione e di educazione, di enti e case religiose e di edifici di culto, purché si tratti di aree appartenenti alle persone fisiche o giuridiche titolari di tali stabilimenti o istituti o edifici. La esenzione è subordinata al fatto che la destinazione speciale per la quale è richiesta l'esenzione sia compatibile con le norme edilizie in vigore e risulti da vincolo, avente valore per un quindicennio, stipulato con atto pubblico notificato alla*

- amministrazione comunale, e annotato nel Libro fondiario dal quale derivi impegno di non costruire se non per gli usi sopra stabiliti;*
- e) *le aree adibite a campi di corse o ad impianti sportivi a norma del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, convertito in legge con la Legge 2 giugno 1939, n. 739, quando da atto pubblico, stipulato in contesto con la amministrazione comunale e annotato nel Libro fondiario, risulti la relativa destinazione per almeno venti anni con impegno di non costruirvi per scopo diverso da quello sportivo;*
- f) *le aree sistemate a parchi o giardini come pertinenze di ville o case di abitazione annesse alle stesse ed appartenenti allo stesso proprietario, qualora questi mediante dichiarazione unilaterale redatta per atto pubblico, debitamente annotato e notificato al Comune, si impegni a mantenere la destinazione per almeno quindici anni, o sulle quali sia comunque vietata la costruzione in base al regolamento edilizio o al piano regolatore, o a vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre norme coattive;*
- g) *le aree destinate in modo permanente e inderogabile dai piani regolatori — debitamente approvati — alla costruzione di strade, piazze, scuole, chiese ed in genere ad usi incompatibili con la costruzione di case o di fabbricati industriali, e quelle sulle quali non possano, per analogo impedimento, sorgere nuove costruzioni;*
- h) *le aree soggette all'esercizio di usi civici, che impediscano l'utilizzazione ai fini edificatori.*

*Nei casi in cui i vincoli alla costruzione riguardino soltanto una parte delle aree pos-*

*sedute da una delle persone soggette all'imposta, si deduce dal complesso delle aree tassabili la relativa superficie. La deduzione non si effettua quando nella valutazione delle aree si tenga conto dei limiti di costruibilità.*

È posto in votazione l'art. 16

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 17

*Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente art. 16, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto all'esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno.*

*In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti a norma delle leggi per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico il tributo sarà applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.*

È posto in votazione l'art. 17.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 18

*Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7, 8 e 13 sono soggette a rettifica da parte del Comune con*

*una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale o da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione.*

*In caso di omissione della dichiarazione di cui agli articoli 8 e 13 la deliberazione, di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento può essere adottata entro un quinquennio dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.*

*Ai fini delle rettifiche e degli accertamenti i Comuni si avvalgono della collaborazione degli Uffici tecnici erariali o dell'Ufficio urbanistico provinciale.*

*Gli Uffici del registro comunicano d'ufficio, entro 60 giorni da quello in cui pervengono a loro conoscenza, tutti gli atti, gli accertamenti definitivi e le decisioni delle Commissioni di valutazione e ogni altro elemento che possa concorrere ai fini dell'accertamento o della rettifica di valore.*

È posto in votazione l'art. 18

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 19

*Gli accertamenti e le rettifiche devono essere notificate per estratto al contribuente entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui all'art. 18.*

*Salvo i casi in cui il valore delle aree sia stato accertato o rettificato in via definitiva ai fini delle imposte sui trasferimenti e di successione e sia incontestabile, ogni accertamento o rettifica di valore, come pure ogni rettifica eseguita dal Comune del calcolo dell'incremento di valore imponibile a seguito di valutazione diretta effettuata a norma dell'art. 3, possono essere impugnati dal contribuente soltanto contestualmente alla impugnazione del-*

*l'atto di rettifica o di accertamento di valore imponibile in conformità alle norme del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.*

È posto in votazione l'art. 19.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 20

*L'imposta sull'incremento di valore è dovuta dall'alienante, nel caso di trasmissione del diritto di usufrutto, della nuda proprietà, del diritto di superficie e di enfiteusi di durata limitata nel tempo, si applicano per il calcolo ed eventuale ripartizione dell'onere, le norme di cui alla legge del registro. I cedenti sono in ogni caso tenuti solidalmente per il pagamento dell'imposta sull'incremento di valore.*

*La trasmissione dell'enfiteusi e del diritto di superficie permanenti è parificata alla cessione del diritto di proprietà.*

*Il consolidamento dell'usufrutto o dell'uso con la nuda proprietà e la cessazione dei diritti di superficie e di enfiteusi danno luogo ad accertamenti di plusvalore e ad applicazione dell'imposta se la separazione del diritto parziario della proprietà o la sua alienazione sia stata conseguenza di atto tra vivi.*

È posto in votazione l'art. 20

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 21

*L'incremento di valore accertato in occasione dell'utilizzazione edificatoria è colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applica-*

zione dell'art. 964 del codice civile per la suddivisione dell'onere fra i cointestati.

Ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata per costruzione è applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.

È posto in votazione l'art. 21.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 22

L'imposta di cui alla presente legge è applicata sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, con aliquota determinata come segue:

- a) se l'incremento di valore imponibile, diviso per il numero degli anni interi compresi nel periodo per il quale il plusvalore si calcola, è inferiore al 30 per cento del valore di base, l'aliquota è del 15 per cento sul plusvalore globale;
- b) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 30 per cento ed inferiore al 50 per cento del valore di base, l'aliquota è del 20 per cento;
- c) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 50 per cento ed inferiore al 100 per cento del valore di base, l'aliquota è del 25 per cento;
- d) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 100 per cento ed inferiore al 300 per cento del valore di base, l'aliquota è del 30 per cento;

e) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 300 per cento ed inferiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 40 per cento;

f) per la parte di incremento di valore, determinato come alla lettera a), superiore al 500 per cento del valore di base, l'aliquota è del 50 per cento.

Per gli incrementi di valore verificatisi fino al 5 marzo 1963, l'imposta si applica sempre con l'aliquota dell'8 per cento.

Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente titolo è collocato fra quelli privilegiati, in grado successivo ai crediti indicati all'art. 2780 del codice civile. Sono fatti salvi i diritti acquistati da terzi in base ad atto iscritto o annotato anteriormente alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.

I terzi che abbiano acquistato diritti in base ad atto iscritto o annotato successivamente alla data di cui al secondo comma del presente articolo possono comunque ottenere che il privilegio venga esercitato limitatamente alla parte di credito proporzionale al valore riferito al momento in cui è sorto il debito di imposta) dell'immobile sopra cui siano stati acquistati i suddetti diritti.

Nel caso in cui il contribuente paghi in unica soluzione l'importo totale entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 8 e 13, l'imposta è ridotta del 10 per cento se il pagamento poteva essere fatto in dodici bimestralità, e del 15 per cento se poteva essere effettuato in ventiquattro bimestralità.

È posto in votazione l'art. 22.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

**Art. 23**

*Dall'incremento di valore soggetto all'imposta è detratto l'incremento relativo allo stesso periodo assoggettato al contributo di miglioria specifica.*

È posto in votazione l'art. 23.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

**Art. 24**

*Ai fini del calcolo del valore imponibile, il valore venale iniziale è aumentato delle spese sostenute in conseguenza dell'acquisto delle aree, del valore delle piantagioni quando esso sia realizzabile indipendentemente dal terreno, nonché dagli interessi legali calcolati sul valore venale iniziale in ragione d'anno e di quelle spese che hanno contribuito ad incrementare il valore dell'area.*

*Le imputazioni di cui al comma precedente si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta e la richiesta di imputazione deve essere fatta nella stessa dichiarazione prevista dagli articoli 6, 7, 8 e 13 tanto in caso di alienazione che di costruzione sull'area, come pure per il trascorso decennio.*

È posto in votazione l'art. 24.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

**Art. 25**

*L'imposta accertata sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili è ammessa in detrazione, agli effetti della tassazione del reddito mobiliare derivante dal realizzo o dall'accertamento della plusvalenza.*

*Dall'imposta sugli incrementi di valore è deducibile, per i contribuenti che vi sono soggetti, l'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni dovuta sulle plusvalenze soggette all'imposta di ricchezza mobile. La deduzione non può superare la parte proporzionale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, attribuibile al Comune sulle plusvalenze relative alle aree che hanno formato oggetto della presente imposta.*

È posto in votazione l'art. 25.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli, 1 contrario.

**Art. 25 bis (di nuova istituzione)**

*I Comuni capoluogo di provincia, i Comuni aventi una popolazione superiore ai trentamila abitanti, i Comuni dichiarati stazioni di soggiorno e di cura, che sono obbligati ad applicare l'imposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono fissare fino al 2 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è stata adottata, la data di riferimento di cui al precedente art. 5. Tale facoltà può essere esercitata, con deliberazione del Consiglio comunale da sottoporre alla Giunta provinciale amministrativa, anche dai Comuni con meno di trentamila abitanti, qualora siano ubicati in prossimità di un Comune con più di trentamila abitanti e siano compresi nella zona di espansione urbanistica o in un piano intercomunale di quest'ultimo.*

*I Comuni suddetti possono altresì applicare l'imposta sull'incremento di valore a carico di coloro che abbiano alienato aree posteriormente alla data di riferimento fissata in conformità al comma precedente ma prima dell'entrata in vigore della presente legge.*

*In sede di prima applicazione della presente legge, nei Comuni che si avvalgono della facoltà prevista dal primo e dal secondo comma del presente articolo, gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 sono soggetti in via straordinaria all'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree di loro proprietà verificatesi dalla data di riferimento fissata ai sensi del primo comma o dalla data di posteriore acquisto fino alla data della deliberazione istitutiva dell'imposta.*

*Le relative dichiarazioni devono essere presentate da parte di detti intestatari nel termine di 180 giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'art. 40.*

*Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, l'aliquota è fissata nella misura dell'8 per cento.*

È posto in votazione l'art. 25 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli e 3 astenuti.

#### *Art. 25 ter (di nuova istituzione)*

*Per la determinazione degli incrementi di valore assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 25 bis, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 18 e 19.*

È posto in votazione l'art. 25 ter.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 16 voti favorevoli.

#### *Art. 25 quater (di nuova istituzione)*

*Le dichiarazioni degli incrementi di valore realizzati con la vendita delle aree ed assoggettabili ad imposta ai sensi del precedente articolo 25 bis devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data dell'avviso del sindaco di cui al secondo comma dell'articolo 37.*

*Il dichiarante deve allegare alla denuncia prevista dal precedente comma la ricevuta del versamento pari ad 1/12. Il residuo debito di imposta deve essere versato in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.*

*Nel caso previsto dal quarto comma del precedente articolo 25 bis, i debitori di imposta sono tenuti, parimenti, ad allegare alla dichiarazione ivi prevista la ricevuta del versamento di 1/12 dell'imposta dovuta ed a procedere al versamento del residuo debito di imposta in 11 rate eguali e continue a partire dalla fine del bimestre solare successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento.*

*Ai contribuenti che paghino in unica soluzione, è accordata la riduzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 22.*

È posto in votazione l'art. 25 quater.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 16 voti favorevoli, 5 astenuti.

#### *Art. 26*

*Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta è detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazzette, o comunque per motivi di utilità pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilità o alle valorizzazioni delle zone, nonché il plusvalore determinato da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale è calcolata l'imposta.*

*La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 13.*

È posto in votazione l'art. 26.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 13 voti favorevoli.

#### Art. 27

*Agli effetti dell'applicazione della presente legge sono equiparate alla alienazione per atto tra vivi le assegnazioni di aree a tacitazione di diritti sociali, la distribuzione delle medesime per riduzione di capitale o a titolo gratuito e ogni altro atto per il quale tutto o parte dei beni di società sono attribuiti a singoli soci o ad altre società.*

*È parimenti equiparato alla vendita delle aree di passaggio di titolarità a seguito di fusione o di trasformazione sociale.*

È posto in votazione l'art. 27.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 28

*Quando per il pagamento dell'imposta di cui alla presente legge non sia obbligatorio il diretto versamento in tesoreria e comunque se il versamento diretto non sia effettuato nei termini previsti dalla legge, la riscossione dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili si effettua con le modalità ed i privilegi delle imposte dirette.*

È posto in votazione l'art. 28.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la ma-

no: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 29

*La Regione, le Province, i Comuni ed i Consorzi di enti pubblici territoriali possono applicare il contributo di miglioria specifica sul maggior valore dei beni immobili rustici ed urbani compresi nelle rispettive circoscrizioni, che sia conseguenza diretta od indiretta della esecuzione di singole opere pubbliche o della introduzione di pubblici servizi.*

*Per le migliorie derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia si continua ad applicare il R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con le modificazioni di cui agli articoli 34 e 35 della legge statale 5 marzo 1963, n. 246.*

È posto in votazione l'art. 29.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 30

*È soggetto all'onere del contributo di miglioria specifica a favore dei Comuni anche l'incremento di valore derivante dalle modifiche dei piani regolatori particolareggiati, che rendano possibile un più redditizio sfruttamento edificatorio delle aree e degli edifici esistenti, nonché l'incremento di valore conseguente alla scadenza del termine di validità dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare che non siano prorogate, o alle modifiche degli stessi.*

*In ogni caso sono esenti dal contributo di cui al comma precedente i proprietari che siano intestatari degli immobili ai quali il contributo si riferisce da data antecedente a quella della deliberazione che ha approvato il piano*

*regolatore o il programma di fabbricazione contenente il piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.*

È posto in votazione l'art. 30.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 31

*Il contributo di miglioria specifica si applica sul maggior valore acquisito dagli immobili che vi sono soggetti con aliquota fissata dall'amministrazione competente in misura non superiore al 33 per cento. Nel caso di opere eseguite a carico di un solo ente, il contributo è applicato e riscosso dall'ente stesso; nel caso di opere eseguite col concorso di più enti il contributo è applicato dall'ente che ha diretto l'esecuzione dell'opera con l'aliquota del 33 per cento; gli altri enti hanno diritto ad una quota del contributo proporzionale al loro concorso nelle spese.*

*Nel caso di introduzione di pubblico servizio, l'azienda municipalizzata esercente il pubblico servizio ha diritto ad una quota del contributo proporzionale alle spese da essa sostenute.*

*Per quanto riguarda l'onere dell'imposta, le esenzioni soggettive, la riscossione, i privilegi, la garanzia sulle aree, le detrazioni e le controversie si applicano le corrispondenti norme previste al primo Titolo della presente legge.*

È posto in votazione l'art. 31.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 32

*La Regione, le Province, i Comuni e i Consorzi di enti pubblici territoriali che inten-*

*dano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire, ed il Comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro un anno dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.*

*La deliberazione deve indicare le ditte intestatarie dei beni avvantaggiati e deve indicare gli incrementi di valore in base ai quali l'ente impositore intende applicare il contributo.*

*La deliberazione, dopo il controllo da parte della Giunta provinciale, deve essere depositata per trenta giorni consecutivi a disposizione del pubblico nella segreteria dell'ente impositore e deve essere notificata per estratto agli interessati.*

*Contro la deliberazione e contro i valori in essa indicati è ammesso ricorso alla Giunta provinciale. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei valori che il ricorrente intende siano da prendersi a base per il contributo di miglioria specifica, altrimenti si intendono accettati i valori indicati dall'amministrazione, indipendentemente da ogni reclamo per altro motivo.*

*Quando l'opposizione del contribuente riguarda solo la determinazione dell'incremento di valore, il contributo deve essere messo immediatamente a ruolo per gli incrementi risultanti dai valori indicati dal contribuente, salvo ripetizione del maggior contributo dopo la decisione degli organi competenti.*

È posto in votazione l'art. 32.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

*Art. 33.*

*L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza fra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica e dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o la deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1 gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica e alla variante di cui si tratta o a quello della scadenza del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare.*

*Ove l'incremento di valore dipenda anche da cause concorrenti, diverse da quelle di cui al precedente articolo 32, il contributo si applica soltanto alla parte di incremento attribuibile a queste ultime cause. La diminuzione del valore imponibile per questo titolo deve essere chiesta nel ricorso contro l'accertamento a pena di decadenza. Così pure deve essere chiesta la detrazione spettante per i beni eventualmente conferiti e per i contributi dati per l'esecuzione dell'opera pubblica da parte del proprietario a carico del quale viene accertato il contributo o dei suoi danti causa a titolo universale, nonché quella delle spese sostenute e della presunta remunerazione dell'opera prestata dal contribuente e dalla propria famiglia per la realizzazione delle opere pubbliche o dell'utilità derivante dall'opera pubblica di cui si tratta.*

*Se dei conferimenti sia stato già tenuto conto ai sensi dei precedenti articoli 24 e 26 non si fa luogo alla relativa detrazione dal contributo di miglioria specifica.*

È posto in votazione l'art. 33.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano; approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

*Art. 34*

*Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualità costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene però posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 22 e le norme di cui all'articolo 28.*

È posto in votazione l'art. 34.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

*Art. 35*

*È nullo e quindi privo di qualsiasi efficacia giuridica qualsiasi patto tendente a trasferire ad altri, che non siano soggetti della presente imposta, l'onere da essa derivante.*

È posto in votazione l'art. 35.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

*Art. 36*

*Il termine di prescrizione per l'accertamento di quanto dovuto ai Comuni, in base alle norme della presente legge, è di cinque anni.*

*Nel caso di tardivo pagamento si applicano sull'imposta dovuta gli interessi nella misura del 3 per cento semestrale.*

È posto in votazione l'art. 36.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 12 voti favorevoli.

#### Art. 37

*Agli effetti della presente legge, si applicano in quanto non derogate da altre disposizioni, le norme del capo XIX del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni.*

*Per la prima applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, il sindaco, entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione istitutiva, rende nota la istituzione dell'imposta stessa ed invita i contribuenti che ne abbiano obbligo a presentare le dichiarazioni, con avviso da affiggersi all'albo comunale e con pubblici manifesti.*

*L'obbligo della denuncia si estende anche a coloro che abbiano acquistato direttamente, od in seguito ad espropriazione, aree fabbricabili successivamente alla data di riferimento di cui all'articolo 5 della presente legge.*

È posto in votazione l'art. 37.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e 1 contrario.

#### Art. 38

*Le deliberazioni per l'istituzione delle imposte previste dalla presente legge sono sottoposte al controllo di merito da parte delle Giunte provinciali.*

*Agli stessi controlli sono soggette le deliberazioni per la determinazione delle aliquote o delle altre modalità di applicazione dei tributi.*

È posto in votazione l'art. 38.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e 1 contrario.

#### Art. 39

*Ai fini dell'applicazione della presente legge, delle dichiarazioni dei contribuenti, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13 e delle rettifiche da parte dei Comuni, di cui all'articolo 18, nonché della definizione finale dell'imposta stabilita dalla presente legge, viene data pubblicità mediante affissione dei ruoli all'albo comunale.*

È posto in votazione l'art. 39.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e 2 contrari.

#### Art. 40

*Il gettito delle imposte, di cui ai precedenti Titoli, viene contabilizzato dai Comuni distintamente dal gettito degli altri tributi e non è assunto a far parte del bilancio economico di esercizio del Comune salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo.*

*Il 50 per cento del gettito dei tributi di cui al comma precedente, deve essere destinato dai Comuni all'esecuzione di opere pubbliche, con precedenza per le spese di acquisto o di espropriazione di aree o di edifici e zone aventi carattere storico, ambientale e per le spese inerenti alla sistemazione della rete stradale e dei pubblici servizi.*

*Del restante gettito il Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, con apposita deliberazione determina la destinazione, che può anche essere quella del bilancio economico.*

È posto in votazione l'art. 40.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli.

#### Art. 41

*La presente legge sostituisce la legge statale 5 marzo 1963, n. 246, salvo gli articoli 31 II comma, 34, 35 e 39, concernenti opere eseguite direttamente dallo Stato o con il suo concorso, l'art. 42, primo e secondo comma, concernente sanzioni penali, l'art. 52 concernente la soppressione degli articoli da 236 a 243 del testo unico per la finanza locale, e l'art. 53 concernente agevolazioni fiscali.*

È posto in votazione l'art. 41.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza con 10 voti favorevoli e 1 contrario.

Qualcuno chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno?

Si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 14, voti contrari 8, schede bianche 10, schede nulle 1.

La legge è approvata.

Passiamo al *disegno di legge n. 187: « Adesione della Regione all'aumento del capitale della S.p.A. " Idrovia Ticino-Milano Nord-Mincio " con sede in Brescia ».*

La parola all'Assessore per la relazione.

SALVADORI: (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Con la legge regionale 16 dicembre 1959, n. 20, la Regione ha partecipato al Consorzio per il canale navigabile « Ticino - Mincio », costituito fra le province

e le camere di commercio di Brescia, Verona, Mantova e Trento, concorrendo, per il quadriennio 1959 - 1962, con la quota annua di lire 375.000.

Conseguiti gli scopi per i quali era stato fondato detto Consorzio, in data 15 dicembre 1962 veniva costituita la Società p.a. Idrovia « Ticino - Milano Nord - Mincio » con sede in Brescia, alla quale è affidata la costruzione e l'esercizio del canale navigabile « Ticino - Milano Nord - Mincio ».

A tale società hanno aderito numerosi enti pubblici e società, tutti interessati alla realizzazione dell'opera, fra i quali anche la Regione che, con la legge regionale 16 agosto 1963, n. 24, ha partecipato alla costituzione della predetta società sottoscrivendo un pacchetto azionario pari all'importo di lire 1.500.000.

Considerata la notevole importanza dell'idrovia che, allacciandosi al lago di Garda, porterà indubbi vantaggi di ordine economico alla Regione e dovendo ora la società, per ragioni economico - finanziarie, aumentare il capitale sociale da 100 a 500 milioni, la Giunta regionale ritiene doveroso, per i motivi che a suo tempo giustificarono l'adesione al Consorzio, sottoscrivere le nuove azioni e quindi sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio il presente disegno di legge.

Ritenuta pertanto opportuna l'adesione all'aumento del capitale sociale da parte della Regione, la Giunta regionale, nel proporre il presente disegno di legge, confida nell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

#### DISEGNO DI LEGGE

« ADESIONE DELLA REGIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI IDROVIA « TICINO - MI-

LANO NORD - MINCIO » CON SEDE IN BRESCIA ».

Articolo unico

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della Società p.A. idrovia « Ticino - Milano Nord - Mincio » con sede in Brescia, per il valore nominale di lire 6 milioni.

La relativa spesa farà carico al bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa on. Paris. Non c'è? La parola al cons. Ziller per la lettura della relazione.

ZILLER (D.C.): Nella seduta del 25 settembre 1964 la Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici ha preso in esame il disegno di legge riguardante l'adesione della Regione all'aumento del capitale della S.p.a. Idrovia « Ticino - Milano Nord - Mincio », approvando l'articolo unico dello stesso a maggioranza, con 1 astensione.

Uguale votazione ha ottenuto il disegno di legge nel suo complesso, per cui la Commissione lo trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.

PRESIDENTE: La parola al cons. Schatz per la relazione.

SCHATZ (S.V.P.): La Commissione legislativa finanze e patrimonio dopo aver accer-

tato la disponibilità nell'apposito capitolo della somma necessaria per far fronte all'onere finanziario, esprime il proprio parere favorevole al disegno di legge a maggioranza, con l'astensione del cons. Schatz.

Si trasmette ora al Consiglio regionale per l'approvazione.

Wie aus dem Bericht der Finanzkommission ersehen werden kann, habe ich mich auch als Kommissionsmitglied der Stimme enthalten und ich möchte dies jetzt begründen. Schon in der zuständigen Industriekommission hatte ich beantragt, daß der Art. 14 auch nach diesem Gesetz angewendet werden sollte. Der zuständige Assessor war gegenteiliger Meinung und hatte entschieden erklärt, daß er den Art. 14 für diesen Gesetzentwurf nicht angewendet wissen möchte. Ich stelle deshalb hier im Plenum an den zuständigen Assessor die Frage, ob der Ausschuß heute noch der Auffassung ist, den Art. 14 für dieses Gesetz nicht anzuwenden.

*(Come risulta dalla relazione della commissione alle finanze, anche come membro della commissione mi sono astenuto dalla votazione ed ora vorrei spiegarne le ragioni. Già nella commissione all'industria avevo proposto che l'art. 14 trovasse applicazione anche dopo il varo di questa legge. L'assessore competente era di parere contrario e aveva dichiarato decisamente di non intendere applicare l'art. 14 per questo disegno di legge. Pongo perciò qui in Consiglio all'assessore competente la domanda se la Giunta sia ancora dell'avviso di non applicare per questa legge l'art. 14.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Cons. Schatz, forse lei

equivoca; io non ho mai partecipato ai lavori della Commissione quando si discuteva questa legge; forse lei si riferisce alla legge sulle funivie . . .

PRESIDENTE: C'è stato un errore . . . La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Non mi pare ci sia molto da dire sulla materia in discussione; l'interesse della Regione a un allacciamento idrico con il mare via Garda è evidente. Le osservazioni e le critiche del cons. Schatz riguardano un altro provvedimento.

SCHATZ (S.V.P.): Sie haben vorhin betont, daß wir das Seilbahngesetz behandeln und gerade auf dasselbe habe ich mich auch berufen.

*(Lei ha messo in rilievo poco fa che si trattava la legge sulle funivie ed a questa legge mi sono riferito.)*

PRESIDENTE: Herr Dr. Schatz! Sie haben doch den richtigen Bericht gelesen, aus dem ersichtlich ist, daß Sie sich der Stimme enthalten haben. Möchten Sie nicht noch begründen, was der Anlaß hierzu war?

*(Dottor Schatz, Lei ha letto la relazione giusta da cui risulta anche la sua astensione. Vorrebbe motivarla?)*

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Ma signor Presidente, per favore, la relazione che è stata letta, riguardava le funivie o l'idrovia? L'idrovia? Grazie, volevo esserne sicuro per la correttezza della procedura.

PRESIDENTE: Comprendo l'errore; anch'io, nei miei atti, trovo gli incartamenti della

legge sulle funivie. È aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e propongo il passaggio alla discussione articolata.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato.

#### Articolo unico

*L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della Società per Azioni idrovia « Ticino - Milano Nord - Mincio » con sede in Brescia, per il valore nominale di lire 6 milioni.*

*La relativa spesa farà carico al bilancio per l'esercizio finanziario in corso.*

*All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.*

Chi chiede la parola? Nessuno? allora si distribuiscano le schede per la votazione segreta.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione votanti 26, voti favorevoli 21, schede bianche 5.

La legge è approvata.

Discutiamo ora il *disegno di legge n. 181: « Norme sulla concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune aerei e terrestri in servizio pubblico e modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1964, n. 7 ».*

La parola alla Giunta.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Le norme contenute nel presente disegno di legge prevedono una nuova regolamentazione della materia dei trasporti

a fune, attualmente disciplinata dalla L.R. 20-4-1969, n. 5 concernente « Concessioni per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico ».

L'integrazione e la modifica di tale legge sono state consigliate all'Amministrazione regionale dall'esperienza acquisita dall'Ispettorato Generale Trasporti, in questi cinque anni di sua applicazione, dalle richieste della categoria interessata e dall'attenta valutazione dell'im-

portanza di uno dei settori economici, che nel quadro regionale presentano più forte sviluppo e chiare prospettive di ulteriore incremento.

La misura di quanto il settore sia degno — oltre che di essere sostenuto con interventi finanziari, come già disposto con L.R. 10-2-1964, n. 7 — anche di una più approfondita disciplina e tutela legislativa degli interessi pubblici e privati in esso presenti, è data dalle seguenti tabelle:

Impianti attualmente in esercizio			
Funivie	Seggiovie o telecabine	Sciovie	Totale
n. 28	n. 62	n. 328	n. 418
Persone direttamente impiegate sugli impianti: circa 1.600 unità. Con attività collaterali (costruzione, manutenzione ecc.): circa 2.000 unità.			

Impianti per i quali è prevista la costruzione nel prossimo quinquennio.			
Funivie	Seggiovie	Sciovie	Totale
n. 18	n. 20	n. 120	n. 159

Il presente disegno di legge, inteso a regolamentare la materia con chiarezza di principi e completezza di norme, è ripartito in dieci titoli, corrispondenti ad altrettanti aspetti della vita degli impianti.

### TITOLO 1<sup>o</sup>

#### « Concessione degli impianti a fune in servizio pubblico »

Tale titolo disciplina il sorgere del rapporto concessionale fra esercenti e pubblica Amministrazione e, diversamente dalla L.R.

20-4-1959, n. 5, considera in maniera unitaria le procedure concessionali sia per impianti aerei che per impianti terrestri, consentendo una più chiara intelligenza delle norme anche da parte degli operatori del settore.

Nel titolo è riaffermata la competenza della Regione (art. 1); sono indicati i tipi di impianti ai fini di una sicura applicazione, sia delle successive norme, sia delle norme previste dai regolamenti tecnici (art. 2); viene stabilita la durata delle concessioni, adeguandola alle caratteristiche dei vari tipi di impianto (art. 3); sono precisati i soggetti delle concessioni, an-

che in relazione con quanto stabilito nella L.R. 10-2-1964, n. 7 che prevede concessioni di contributo per la costruzione di impianti (art. 4); viene unificata e ridotta, rispetto a quanto stabilito con la L.R. 20-4-1959, n. 5 e relativo Regolamento, la documentazione da allegarsi alla domanda di concessione e viene affermato il principio della decadenza delle domande che non si perfezionino entro un congruo periodo di tempo e ciò sia ai fini della chiarezza dei rapporti fra richiedenti e pubblica Amministrazione, come della semplificazione del lavoro istruttorio, come pure della necessaria selezione delle domande sotto l'aspetto della serietà e capacità dei richiedenti (art. 5); viene posto un termine di presentazione delle domande per impianti sciiviari che — tenendo conto dei cicli di produzione nelle fabbriche, del tempo necessario per la costruzione degli impianti sul terreno e di quello occorrente per gli accertamenti e gli atti d'ufficio — consente finalmente di rendere esecutivo il principio che gli impianti si costruiscono a conseguita concessione, nel quale principio sta la più efficace tutela dei diritti sia dell'Amministrazione pubblica che dei terzi (art. 6); vengono precisate e stabilite in maniera semplice l'istruttoria delle domande e le modalità per il rilascio della concessione (artt. 7 e 8).

## TITOLO 2°

### « Organi consultivi »

Tale titolo innova parzialmente, rispetto a quanto disposto con la L.R. 20-4-1959, n. 5, in materia di organi consultivi. L'esperienza, infatti, ha reso consapevole l'Amministrazione regionale come fosse indispensabile approfondire la competenza del Comitato Regionale Impianti a Fune sia sotto l'aspetto economico -

turistico, con accentuata capacità di quest'organo a valutare anche gli interessi locali, sia sotto l'aspetto tecnico, con maggiori possibilità di specializzazione ed approfondimento scientifico dei problemi costruttivi e di esercizio.

È stato così costituito il Comitato Regionale Impianti a Fune articolato su due Sezioni (art. 9); alla Prima Sezione sono stati affidati compiti di consulenza per quanto si riferisce all'opportunità delle iniziative, alle caratteristiche generali degli impianti, alle espropriazioni ed alla costituzione in via coattiva di diritti sui beni immobili per causa di pubblica utilità, ai casi di concorrenza, ai problemi di politica dei trasporti funiviari in genere, ad ogni caso di ordine non esclusivamente tecnico; alla Seconda Sezione è stato assegnato il campo dei problemi esclusivamente tecnici, accentuando e qualificando ancora di più, come dettato dalle necessità, la competenza specifica di tale organo; l'espletamento dei rispettivi compiti è ottenuto attraverso una qualificata composizione delle due Sezioni (art. 10): la Prima Sezione, infatti, è composta — oltre che da membri tecnicamente competenti in materia di trasporti a fune — dai rappresentanti di quegli Enti (Province, Camere di Commercio Industria e Agricoltura, Enti Provinciali Turismo, Comuni di volta in volta rappresentati dai rispettivi Sindaci) che, per conoscenza diretta delle esigenze e dei problemi economici locali, possono con sicurezza valutare l'opportunità delle varie iniziative sottoposte al suo esame, mentre della Seconda Sezione fanno parte anche tre professori di Università competenti in materia ed altri elementi provenienti pure da settori tecnici specializzati e facenti parte di organi (Ispettorati della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, Enti pubblici di sorveglianza tecnica) aventi compiti simili

a quelli dell'Ispettorato Generale Trasporti; la composizione della Seconda Sezione tiene conto anche del fatto che fra i suoi membri dovranno nominarsi gli esaminatori dei progetti, nonché i membri delle commissioni di collaudo (artt. 43 e 44) e, puntando anche su appartenenti ad Uffici pubblici, tiene conto dell'esperienza passata che ha dimostrato come nessun libero professionista si sobbarchi facilmente all'esame di progetti funiviari e partecipi a commissioni di collaudo, sia per l'onere che tali compiti comportano, sia per il danno economico che loro deriva per la distrazione prolungata dagli impegni professionali; per quanto riguarda il ricorso alla Commissione Funicolari Aeree e Terrestri del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (art. 12), il presente disegno di legge non presenta innovazione alcuna, perché l'esperienza ha insegnato che questo organo tecnico di alto prestigio internazionale, che opera da posizioni di avanguardia nell'elaborazione dei criteri costruttivi e normativi degli impianti, è stato di prezioso ausilio per la Amministrazione regionale e per gli esercenti nell'opera di regolarizzazione delle situazioni ereditate dal passato, con la sua attività di consulenza prestata quando il nostro organo consultivo regionale era praticamente impossibilitato a funzionare, e con l'opera degli specialisti ad esso appartenenti, in occasione del gran numero di collaudi effettuati in Regione, in questi ultimi anni; l'art. 11 prevede la possibilità di riunioni in seduta comune delle due Sezioni e stabilisce i principi che presiedono al funzionamento del Comitato.

### TITOLO 3<sup>o</sup>

#### « Della concorrenza »

In tale titolo sono disciplinati, per la prima volta in Italia, con norme destinate espres-

samente agli impianti a fune, i casi di concorrenza.

Con gli artt. 13 e 14 si stabiliscono i principi fondamentali per la tutela dei concessionari; l'art. 15 prevede la possibilità di garantire la realizzazione di organici sistemi di impianti in zone che presentano caratteristiche turistico-sportive tali da giustificare rilevanti investimenti di capitale secondo piani di sviluppo distribuiti nel tempo; l'art. 16 considera un aspetto sostanziale e procedurale insieme del sorgere dei rapporti concessionari e disciplina la risoluzione delle questioni di reddito che vengono poste da domande concorrenti perché intese alla realizzazione di impianti finitimi o con caratteristiche interferenti; contenuto procedurale ha pure la norma dell'art. 17; l'art. 18 prevede la procedura istruttoria dei casi di concorrenza e introduce, per la prima volta nella materia, il principio del contraddittorio fra le parti interessate; una esigenza più volte avvertita nei cinque anni di applicazione della L.R. 20-4-1959, n. 5 e che non era possibile soddisfare con le disposizioni dalla stessa dettate, viene ora soddisfatta con le norme dell'art. 19 che ammette la possibilità di una risoluzione in via preliminare dei casi di concorrenza e ciò con evidente vantaggio sia per la difesa dei diritti dei concessionari, che degli interessi dei richiedenti le nuove concessioni, come pure per la certezza delle posizioni istruttorie delle pratiche di concessione (art. 19); il titolo 3<sup>o</sup> si conclude con le norme dell'art. 20, che legittimano l'attività consultiva dell'Ispettorato Generale Trasporti ai fini di una sempre migliore collaborazione fra pubblica Amministrazione, progettisti e costruttori.

TITOLO 4<sup>o</sup>« *Dell'espropriazione per pubblica utilità* »

Il titolo introduce nella materia concessionale una espressa procedura espropriativa che, nel rispetto dei diritti degli espropriandi, vuole garantire una sollecita conclusione delle questioni insorgenti in ogni caso di acquisizione coattiva di diritti, in una, con il sollecito perseguimento delle finalità pubbliche di trasporto che l'atto di concessione tende a soddisfare.

A tal fine, l'art. 21 parla di abrogazione dell'art. 61 della L.R. 17-5-1956, n. 7 concernente « Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino - Alto Adige » e apre la via alla nuova regolamentazione introdotta dagli articoli successivi; l'art. 22 precisa quali degli impianti a fune rivestano carattere di pubblica utilità; l'art. 23 precisa il contenuto dei diritti reali che si possono ottenere in via coattiva per il perseguimento delle finalità pubbliche di trasporto con mezzi a fune e afferma il principio per cui, venute meno le esigenze che hanno giustificato l'acquisizione coattiva di tali diritti a favore del concessionario, gli espropriati possono ottenere la restituzione in proprietà dei beni e la liberazione dei propri fondi dalle servitù imposte o dai diritti sugli stessi comunque costituiti; le norme procedurali per l'ottenimento in via coattiva della titolarità dei diritti necessari sono stabilite dagli artt. 24, 25, 26, 27 che prevedono idonee garanzie per gli espropriandi e una semplice istruttoria amministrativa delle pratiche; l'art. 28 e l'art. 29, in modo particolare, determinano i criteri per valutare le indennità di esproprio; l'art. 30 garantisce la possibilità di accesso ai fondi privati ai tecnici che debbano compiersi le necessarie rilevazioni planimetriche per l'approntamento dei

progetti; gli artt. 32 e 33 precisano il contenuto del decreto di concessione e di esproprio, la sua efficacia ai fini dell'intavolazione dei diritti reali espropriati e dell'immediato esercizio degli stessi da parte dell'espropriante ed in ultima analisi consentono, con tale atto amministrativo, la sollecita realizzazione delle opere, la cui ammissibilità e giustificazione ai fini del servizio pubblico sono valutate nel corso della procedura concessionale; gli artt. 34 e 35 dettano norme in ordine all'impugnazione ed al pagamento dell'indennità di esproprio, impugnazione che non incide sulla validità del decreto di esproprio.

TITOLO 5<sup>o</sup>« *Costruzione e visita di ricognizione* »

Questo titolo del disegno di legge comprende norme per la disciplina di attività di carattere prevalentemente tecnico e non presenta varianti sostanziali rispetto a quanto disposto dalla L.R. 20 aprile 1959, n. 5.

Alla materia è stata data maggiore articolazione (artt. da 37 a 44), includendo nel testo legislativo anche norme già contenute nel Regolamento di esecuzione della citata legge. Ne è risultato un testo più completo ed organico della materia e di più facile interpretazione per gli stessi concessionari.

TITOLO 6<sup>o</sup>« *Esercizio degli impianti* »

Anche per tale titolo vale quanto detto per quello precedente: l'articolazione della materia tende a rendere più certa e più chiara la norma.

L'atto conclusivo delle operazioni concessionali e che apre l'attività degli impianti, cioè l'autorizzazione all'esercizio, è disciplinato dal-

l'art. 45; una novità rispetto alla precedente legge è quella introdotta dall'art. 46 e consiste nell'obbligo imposto ai concessionari di sciovie di essere assistiti, come già previsto dalla legislazione statale, da un ingegnere o da una ditta specializzata, fatto questo che consente, fra l'altro, sotto la responsabilità di tali assistenti, anche la riapertura stagionale delle sciovie nel rispetto delle norme di sicurezza (art. 50, commi 4°, 5° e 6°), altrimenti irrealizzabile a causa della contemporanea messa in esercizio di centinaia di impianti al cadere della prima neve e della evidente impossibilità di potenziare gli Uffici di sorveglianza in modo da far fronte ad un fenomeno manifestantesi in simili condizioni di imprevedibilità, urgenza ed ampiezza; l'art. 47 prevede per il personale addetto agli impianti un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ispettorato Generale Trasporti ad avvenuto accertamento del possesso, da parte di tale personale, delle qualità tecniche e psico-fisiche che l'esperienza ha riscontrato come necessarie ai fini della sicurezza e che l'Amministrazione regionale intende accertare al fine anche di porre le premesse che rendano possibile il miglioramento della categoria sul piano della specifica preparazione e capacità tecnica; lo strumento integrativo dell'atto di concessione, il regolamento di esercizio, è richiamato all'art. 48, il libro giornale ed il libro di sorveglianza agli articoli 49 e 50; gli articoli da 51 a 58 stabiliscono norme da osservarsi in ordine al servizio, alle garanzie per i viaggiatori sia in materia di infortuni che di tariffe e modalità di trasporto, alla libera circolazione sugli impianti ed ai trasporti in genere, all'obbligo di fornire i dati di esercizio alla Regione che effettua la sorveglianza, all'assistenza ai viaggiatori in materia di pronto soccorso ed agli obblighi dei concessionari verso l'Amministrazione postale.

## TITOLO 7°

### « Sorveglianza »

In tale titolo viene affermata la esclusiva competenza dell'Ispettorato Generale Trasporti in tema di sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti a fune (art. 59); vengono precisati, per la prima volta in maniera organica, i provvedimenti che l'Amministrazione regionale può adottare in ordine all'esercizio di tale sorveglianza (art. 60); viene stabilito il principio che i concessionari, quale corrispettivo di tale attività, devono versare alla Regione un contributo nelle spese che la stessa sostiene (art. 61).

## TITOLO 8°

### « Rinnovo, decadenza, revoca, cessione delle concessioni »

Il titolo disciplina la materia dei rinnovi, delle decadenze, delle revoche e delle cessioni delle concessioni.

Il principio che la concessione può essere accordata più volte allo stesso concessionario è affermato all'art. 62, mentre il successivo art. 63 prevede il diritto di prelazione a favore dei Comuni nell'acquisizione degli impianti in caso di mancato rinnovo della concessione ed inoltre, in caso di rinuncia a tale diritto da parte degli enti pubblici, la stessa possibilità per chiunque vi abbia interesse e ne faccia richiesta; la decadenza della concessione e la destinazione degli impianti in caso di decadenza sono regolamentate agli articoli 64 e 65 che richiamano, per le necessarie procedure, l'art. 63; la revoca della concessione è ammessa per sole esigenze di pubblico interesse ed in tal caso al concessionario è dovuta una giusta indennità, come è disposto dalle norme contenute nell'art. 66; l'art. 67 riafferma il princi-

pio della nullità della cessione delle concessioni senza il preventivo consenso dell'Amministrazione concedente.

### TITOLO 9<sup>o</sup>

« *Modificazioni della L.R. 10-2-1964, n. 7* »

Col titolo 9<sup>o</sup> si introducono modificazioni alla L.R. 10 febbraio 1964, n. 7 concernente « Provvidenze per la costruzione, l'ammodernamento e la trasformazione di impianti funicolari aerei in servizio pubblico ».

Le norme dettate dall'art. 68 trovano giustificazione nella opportunità di risolvere i casi di concorrenza — che possono venir posti anche in sede di domanda di contributo per gli effetti dell'art. 6 lettera g) della citata legge — con precedenza rispetto alla decisione sulle domande di contributo e nella conseguente necessità di un espresso richiamo al titolo 8<sup>o</sup> del presente disegno di legge, che disciplina la materia della concorrenza; l'art. 10 della citata L.R. 10-2-1964, n. 7 — articolo che richiama norme della L.R. 20-4-1959, n. 5 da abrogarsi — viene modificato con l'art. 71, in relazione alle norme sulla concessione e l'apertura degli impianti al pubblico esercizio dettate dagli artt. 8 e 44 del presente disegno di legge; gli artt. 69 e 70 tendono a spostare l'accertamento della capacità finanziaria dei richiedenti i contributi dalla fase dell'esame preliminare della documentazione, di competenza dell'Ispettorato Generale Trasporti, a quella dell'esame e della decisione di merito, delegati dalla L.R. 10-2-1964, n. 7 alle Provincie, e ciò per una più chiara precisazione dei compiti istruttori dell'Ispettorato predetto, per un maggior rispetto dell'esercizio delle funzioni delegate e senza compromesso per la serietà amministrativa.

### TITOLO 10<sup>o</sup>

« *Norme finali e transitorie* »

Nel titolo sono dettate le necessarie norme finali e transitorie.

L'art. 72 consente l'adozione delle norme tecniche statali di progettazione, di costruzione, di regolamentazione della materia di quei futuri e sempre più auspicabili sviluppi delle tecniche costruttive e di esercizio, alle quali tende tutta una legislazione che, trascendendo i confini dei singoli Stati ove è sorta, si avvia ormai a diventare unitaria sul piano internazionale; l'art. 73 abroga la L.R. 20-4-1959, n. 5 che regola attualmente tutta la materia concessionale; le norme del capo 2<sup>o</sup> del titolo 10<sup>o</sup> sono intese a regolamentare le posizioni istruttorie pratiche già avviate sotto l'impero della L.R. 20-4-1959, n. 5 che viene abrogata.

#### *Disegno di Legge*

« **NORME SULLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI A FUNE AEREI E TERRESTRI IN SERVIZIO PUBBLICO E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1964, n. 7** »

### TITOLO I<sup>o</sup>

**CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO**

#### Art. 1

#### *Concessione regionale*

La costruzione e l'esercizio di impianti a fune aerei e terrestri di interesse regionale a sensi dell'art. 4, n. 14 della legge costituzionale 26-2-1948, n. 5 e dell'art. 32 del D.P.R.

30-6-1951, n. 574, per il trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono subordinati a concessione regionale.

## Art. 2

### *Oggetto della Concessione*

Ai fini della presente legge per impianti a fune si intendono:

- a) le funivie bifuni;
- b) le funicolari terrestri su rotaia;
- c) gli ascensori;
- d) le funivie monofuni con collegamento temporaneo dei veicoli;
- e) le funivie monofuni con collegamento permanente dei veicoli e moto unidirezionale continuo;
- f) le slittovie;
- g) le sciovie di I<sup>a</sup> categoria;
- h) le sciovie di II<sup>a</sup> categoria.

Sono considerate sciovie di prima categoria quelle che presentano una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

- lunghezza inclinata superiore a 400 metri;
- potenza motrice minima necessaria superiore a 18 HP;
- diametro minimo necessario della fune traente superiore a 14 mm.;
- numero di posti disponibili per ciascun traino superiore a 1.

Sono considerate sciovie di seconda categoria tutte le altre.

## Art. 3

### *Durata della Concessione*

La concessione di cui all'art. 1 della presente legge è accordata per un periodo di tempo non eccedente i seguenti limiti:

- a) anni 40 per le funivie bifuni, le funicolari terrestri su rotaie e gli ascensori;
- b) anni 20 per le funivie monofuni con collegamento temporaneo dei veicoli;
- c) anni 15 per le funivie monofuni con collegamento permanente dei veicoli e le slittovie;
- d) anni 10 per le sciovie di prima categoria;
- e) anni 5 per le sciovie di seconda categoria.

## Art. 4

### *Soggetti delle concessioni*

Possono essere titolari delle concessioni di cui all'art. 1 le Province, i Comuni, i Consorzi fra Enti pubblici, le Aziende autonome di cura soggiorno e turismo, nonché le Società richiamate all'art. 2249, primo comma, del codice civile ed i singoli privati.

## Art. 5

### *Domanda e documentazione istruttoria*

Chi intenda ottenere la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico, a sensi dell'art. 1 della presente legge, deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale, corredandola della seguente documentazione:

- a) relazione sulle finalità sociali, economiche, turistiche, sportive, ecc. che l'impianto tende a soddisfare e che giustificano la presentazione della domanda;
- b) riproduzione su carta topografica in scala 1:25.000 del tracciato dell'impianto, delle eventuali piste da sci dallo stesso interessate e di eventuali altri impianti a fune allo stesso finitimi;
- c) programma di esercizio in duplice copia con l'indicazione degli orari e delle tariffe pro-

poste per i vari biglietti di viaggio, al lordo delle tasse erariali e di bollo;

- d) nulla osta o documentazione dell'avvenuta presentazione della domanda per il rilascio dello stesso, qualora l'opera rientri nella disciplina della legge 1 giugno 1931, n. 886 concernente « Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti », o della legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente « Tutela delle cose di interesse artistico e storico », o della Legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, concernente « Tutela del paesaggio », o del R.D.L. 30-12-1923, n. 3267, concernente « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani »;
- e) documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni per un periodo di tempo pari almeno alla durata della concessione richiesta;
- f) progetto esecutivo dell'impianto, in tre copie, compilato in conformità delle prescrizioni vigenti;
- g) documenti comprovanti l'avvenuto deposito presso il Tesoriere regionale della cauzione che il richiedente deve prestare, nelle forme e nelle misure che saranno stabilite con regolamento, a garanzia degli obblighi che lo stesso si assume per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui al presente articolo sono escluse a tutti gli effetti dall'istruttoria e sono dichiarate decadute qualora entro un anno non vengano completate a sensi del presente articolo.

#### Art. 6

##### *Termini di presentazione delle domande per impianti scioviari*

Le domande di concessione di impianti scioviari con esercizio invernale devono pervenire complete dell'intera documentazione entro il 31 luglio e quelle di impianti scioviari con esercizio estivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

Quelle pervenute oltre i termini predetti o mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'art. 5 della presente legge, vengono respinte.

#### Art. 7

##### *Istruttoria delle domande*

L'istruttoria delle domande di concessione è di competenza dell'Ispettorato generale dei trasporti, che nel seguito della presente legge sarà indicato con la sigla I.G.T., il quale:

- a) ammette all'esame istruttorio le sole domande complete della documentazione prevista dal precedente art. 5;
- b) dà notizia alla ditta interessata che la domanda è stata ammessa all'istruttoria per il rilascio della concessione;
- c) richiede i chiarimenti, gli elaborati tecnici ed i documenti suppletivi eventualmente necessari, prescrivendo un termine per la loro presentazione, a pena di decadenza della domanda;
- d) richiede il parere in ordine alla concessione dell'impianto ed, ove occorra, alla pubblica utilità dello stesso:
  - alla Giunta del Comune interessato, qualora la linea si svolga interamente nel territorio di un solo Comune;

- alla Giunta provinciale, qualora la linea si svolga nel territorio di più Comuni appartenenti ad una stessa Provincia;
- alle Giunte provinciali competenti, qualora la linea si svolga sul territorio di più Comuni appartenenti a Province diverse.

I pareri di cui alla presente lettera devono essere adottati con espressa deliberazione, non sono vincolanti e vengono acquisiti alla pratica soltanto se pervenuti entro 30 giorni dalla richiesta;

- e) richiede il parere della Direzione generale dei Servizi forestali sul rilascio della concessione, per quanto attiene all'immunità da pericolo di frane o valanghe della zona di terreno che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'impianto.

La Direzione in parola prescrive anche la eventuale necessaria costruzione di opere atte ad eliminare tali pericoli e l'osservanza di eventuali norme di esercizio, quali condizioni cui subordinare il rilascio della concessione; ciò anche per impianti da costruirsi su ghiacciaio o terreno perennemente innevato;

- f) accerta se, a sensi della Legge provinciale di Trento 2 marzo 1964, n. 2 sull'ordinamento urbanistico della Provincia e della Legge provinciale di Bolzano 15 luglio 1960, n. 8 sull'ordinamento urbanistico e relativi atti di applicazione, l'impianto possa essere realizzato sul tracciato proposto dal richiedente;
- g) assume le eventuali necessarie informazioni circa l'idoneità morale, tecnica e finanziaria della ditta, in ordine alla richiesta concessione;

- h) provvede ad acquisire i pareri degli Organi consultivi di cui al Titolo II della presente legge.

Il parere della Prima Sezione del Comitato regionale impianti a fune sull'opportunità dell'iniziativa ai fini economici, turistici e concessionali in genere è richiesto per gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, in tutti i casi previsti dalla presente legge ed in ogni caso in cui le risultanze dell'istruttoria lo richiedano. Il parere della Seconda Sezione del Comitato regionale impianti a fune o della Commissione funicolari aeree e terrestri sull'ammissibilità dell'opera sotto il profilo tecnico è sempre obbligatorio nei casi degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 2, a meno che non si tratti di funivie monofuni con moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli e che:

- 1) siano stati già realizzati altri impianti dal medesimo costruttore, aventi soluzioni tecniche uguali a quelle previste per l'impianto in esame;
- 2) su tali impianti sia già stato emesso voto favorevole della Seconda Sezione del Comitato regionale impianti a fune o della Commissione funicolari aeree e terrestri;
- 3) il progetto in esame sia stato redatto tenendo conto delle eventuali prescrizioni impartite nei voti di cui al punto precedente;
- 4) detto progetto non si discosti nel complesso e nei particolari dalle vigenti norme tecniche di costruzione e di esercizio;
- 5) la realizzazione dello stesso non presenti particolari problemi tecnici di co-

struzione o di esercizio in relazione al tracciato, ai terreni attraversati, al recupero dei viaggiatori, alla ubicazione delle opere, alle condizioni atmosferiche e di altitudine della zona su cui sorgerà l'impianto ed alle condizioni di impiego dello stesso;

- i) ultimata l'istruttoria, l'I.G.T. provvede all'approvazione del progetto od alla sua reiezione, rispettando di norma i pareri sostanziali degli Organi consultivi e, qualora se ne discosti, deve darne adeguata motivazione nell'atto di approvazione o di reiezione, specificando le ragioni tecniche e di opportunità che informano il suo diverso parere;
- l) trasmette, alla Giunta regionale, la proposta di assentimento o di reiezione alla concessione, corredata:
  - 1) di una relazione dell'Ispettorato, illustrativa della proposta e contenente le principali caratteristiche tecniche e di esercizio dell'impianto, il giudizio complessivo sull'accettabilità del progetto e sull'ammissibilità della domanda;
  - 2) dell'atto di approvazione o di reiezione del progetto, con le osservazioni in ordine alla reiezione o le eventuali prescrizioni cui subordinare la costruzione e l'esercizio dell'impianto;
  - 3) della domanda e dell'intera documentazione istruttoria.

#### Art. 8

##### *Rilascio della concessione*

La concessione è accordata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Il decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Con la deliberazione della Giunta regionale viene approvato anche il disciplinare di concessione nel quale sono contenuti le condizioni per la costruzione dell'impianto, i criteri e i dati di base ai quali deve essere redatto il regolamento di esercizio e le garanzie per l'esatto adempimento degli obblighi del concessionario.

## TITOLO II°

### *Organi consultivi*

#### Art. 9

##### *Comitato regionale impianti a fune*

È istituito il Comitato regionale impianti a fune, che nel seguito della presente legge sarà indicato con la sigla C.R.I.F., articolato su due sezioni autonome — Prima e Seconda Sezione — nominate anche disgiuntamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Le singole sezioni restano in carica tre anni.

Il Comitato ha competenza consultiva nei casi richiamati ai successivi comma del presente articolo, in tutti i casi previsti dalla presente e dalle altre Leggi regionali.

La Prima Sezione svolge attività di consulenza per quanto si riferisce all'opportunità delle iniziative, alle caratteristiche generali degli impianti, alle espropriazioni ed alla costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili per causa di pubblica utilità, ai casi di concorrenza, ai problemi di politica dei trasporti funiviari in genere, in ogni caso di ordine non esclusivamente tecnico.

La Seconda Sezione svolge attività di consulenza in materia di trasporti funiviari per quanto si riferisce a quesiti di ordine tecnico, ed in particolare, all'esame dei progetti ese-

cutivi degli impianti ai fini della concessione e dell'esercizio degli stessi, ai problemi tecnici di costruzione e di esercizio e del personale impiegato sugli impianti, all'esame di proposte di deroga e modifica delle norme tecniche, ad ogni altro caso di ordine esclusivamente tecnico.

#### Art. 10

##### *Composizione*

##### *del Comitato regionale impianti a fune*

Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei trasporti.

Il Presidente ha facoltà di delegare di volta in volta a presiedere le sedute del Comitato un proprio rappresentante scelto tra i membri del Comitato stesso.

Alla Segreteria unica del Comitato è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli amministrativi, coadiuvato per i lavori della Seconda Sezione da un ingegnere, in qualità di segretario aggiunto, ambedue appartenenti all'Ispettorato generale dei trasporti.

La Prima Sezione si compone:

- a) del Presidente del Comitato o di un suo delegato scelto di volta in volta fra i membri della Sezione, in qualità di presidente;
- b) del Direttore dell'Ispettorato generale dei trasporti;
- c) del Direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Regione Trentino - Alto Adige;
- d) di due membri appartenenti rispettivamente all'Amministrazione provinciale di Trento ed a quella di Bolzano, proposti dalle rispettive Amministrazioni;
- e) di due membri appartenenti rispettivamente all'Ente provinciale turismo di Trento ed a quello di Bolzano, proposti da tali Enti;

- f) di due membri appartenenti rispettivamente alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Trento ed a quella di Bolzano, proposti dalle stesse;
- g) di un ingegnere esperto scelto fra una terna di nominativi proposti dalla Sezione autonoma della Federazione nazionale imprese trasporti;
- h) di un ingegnere esperto designato dalla Giunta regionale;
- i) del Sindaco o dei Sindaci territorialmente interessati, invitati alle sedute di volta in volta, con facoltà di voto limitatamente ai casi di loro competenza.

La Seconda Sezione si compone:

- a) del Presidente del Comitato o di un suo delegato scelto di volta in volta fra i membri della Sezione, in qualità di presidente;
- b) del Direttore dell'Ispettorato generale dei trasporti;
- c) del Direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Regione Trentino - Alto Adige;
- d) di tre professori di Università in materia di scienza delle costruzioni, trasporti, costruzione di macchine ed affini, designati dalla Giunta regionale;
- e) di un ingegnere esperto, scelto fra una terna di nominativi designati dalla Sezione autonoma della Federazione nazionale imprese trasporti;
- f) di due ingegneri esperti appartenenti ad Enti pubblici competenti in materia di antinfortunistica e sorveglianza su impianti industriali e di trasporto, designati dalla Giunta regionale;
- g) di un ingegnere rappresentante degli Uffici centrali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

h) di un ingegnere esperto designato dalla Giunta regionale.

I membri della Prima Sezione indicati alle lettere g), h) e quelli della Seconda Sezione, indicati alle lettere e), h), non possono essere comuni alle due sezioni.

La composizione del Comitato, nel suo complesso, deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Ai membri del Comitato ed ai Segretari vengono corrisposti i compensi previsti dalla L.R. 5-1-1954, n. 1 e successive modificazioni.

#### Art. 11

##### *Sedute e pareri del Comitato regionale impianti a fune*

Il Comitato regionale impianti a fune si riunisce in seduta comune delle due sezioni od in sedute distinte delle singole sezioni.

Il parere delle sezioni si esprime mediante « voto » non vincolante per l'Amministrazione. Qualora, tuttavia, la stessa voglia discostarsene, deve adottare motivato provvedimento.

Le sezioni, riunite in seduta comune, esprimono un unico voto.

I voti possono contenere osservazioni e prescrizioni, cui subordinare i pareri favorevoli.

Il Comitato esprime i propri voti, nei casi previsti dalle Leggi ed in ogni caso in cui l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno, su richiesta dell'Ispettorato generale dei trasporti, inoltrata al Presidente del Comitato stesso, il quale assegna i quesiti alle singole Sezioni, secondo la rispettiva competenza; decide in ordine all'eventuale necessità di precedenza nell'emissione dei voti delle singole Sezioni e convoca il Comitato in seduta comu-

ne delle due Sezioni, o in seduta per Sezioni distinte.

Le norme relative all'ordinamento del C.R.I.F. saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

#### Art. 12

##### *Commissione funicolari aeree e terrestri*

La Giunta regionale, a norma dell'art. 83 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, può richiedere, con sua deliberazione, il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con R.D. 17 gennaio 1926, che nel seguito della presente legge sarà indicata con la sigla C.F.A.T. Tale parere tiene luogo — a tutti gli effetti — del voto della Seconda Sezione del C.R.I.F.

Il parere della C.F.A.T. è obbligatorio quando:

- a) il progettista o l'esercente chiedano all'I.G.T. motivata deroga a norme tecniche per la costruzione o l'esercizio di impianti a fune;
- b) tali norme non siano state emanate;
- c) le caratteristiche dell'impianto si discostino notevolmente da quelle degli impianti esistenti.

L'I.G.T. chiede alla Giunta regionale di inoltrare la richiesta di parere al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Tale richiesta può essere accompagnata dal voto della Seconda Sezione del C.R.I.F.

Il C.R.I.F. può sempre, comunque, proporre di propria iniziativa alla Giunta regionale, che venga sentito il parere della C.F.A.T. e che venga richiesta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile la modifica di norme tecniche concernenti la materia degli impianti a fune.

Nei casi previsti dal presente articolo la Giunta regionale, anche su segnalazione del C.R.I.F., può proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile che membri del Comitato, dalla stessa designati, illustrino in sede C.F.A.T. i quesiti di cui alle lettere a), b) e c).

### TITOLO III°

#### *Della concorrenza*

#### Art. 13

##### *Diramazioni e prolungamenti di impianti*

Le concessioni di impianti, anche di diverso tipo, che si dipartono dalle stazioni di altri impianti già concessi o dalle vicinanze di queste, sempreché con i nuovi impianti venga a costituirsi una continuità ed una integrazione del servizio di quelli concessi, vengono assentite — a parità di condizioni — al concessionario dell'impianto esistente.

#### Art. 14

##### *Impianti interferenti*

Le concessioni di impianti, anche di diverso tipo, che risultino paralleli od intersecanti o comunque interferenti con altri impianti già concessi, vengono assentite — a parità di condizioni — al concessionario dell'impianto esistente.

Sono interferenti gli impianti che realizzino una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di servizio o che presentino sostanziale analogia di finalità di trasporto ed immedesimazione di fonti di traffico.

#### Art. 15

##### *Sistemi di impianti a fune*

Chi sia concessionario o richieda la concessione di impianti rientranti fra quelli indicati alle lettere a), b) e d) dell'art. 2 e colleganti zone di possibile sviluppo turistico, può ottenere, a preferenza di altri richiedenti e salvi i diritti già costituiti con precedenti concessioni, la concessione di altri impianti, qualora gli stessi realizzino un sistema di collegamenti connesso al collegamento principale e tale da valorizzare le possibilità turistico-sportive della zona.

Il sistema deve risultare da un piano di massima, nel quale siano illustrati la dislocazione degli impianti, le loro principali caratteristiche tecniche, i rapporti degli stessi con gli itinerari turistici e le piste da sci, i termini di tempo entro i quali si intende realizzare il piano nella sua totalità e nelle singole parti.

Tale piano, unitamente alla domanda di concessione per la realizzazione dello stesso ed alla cauzione che sarà stabilita con regolamento, deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale.

Sono ammesse all'istruttoria le sole domande complete di tutti gli elementi indicati al comma precedente.

L'approvazione del piano viene effettuata — sentiti la Prima Sezione del C.R.I.F., l'Ente provinciale del turismo, le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed i Comuni interessati — con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Nell'atto di approvazione vengono stabiliti i limiti del piano anche in rapporto ad altri eventuali piani.

Il rilascio delle concessioni per i singoli impianti si intende riservato, a favore del ri-

chiedente, fino al termine stabilito per il realizzo di ciascun impianto nell'atto di approvazione del piano.

La riserva può avere una durata complessiva non superiore ad anni dieci.

Il mancato ottenimento della concessione di un impianto entro i termini stabiliti nel piano approvato, qualora ciò dipenda dal concessionario, comporta decadenza dalla riserva di concessione anche per tutti gli altri impianti ancora da costruirsi e previsti nel piano predetto.

Trascorsi tre anni dall'approvazione del piano, è facoltà dell'Amministrazione regionale, quando essa ne ravvisi la necessità e sentito il C.R.I.F., di chiedere al previsto concessionario degli impianti facenti parte del piano, la realizzazione degli stessi prima della scadenza del termine per ciascuno stabilito. Nel caso di non accettazione l'Amministrazione regionale può concedere gli impianti predetti ad altri richiedenti.

L'uso che l'Amministrazione regionale faccia di questa facoltà, non conferisce al presentatore del piano, a favore del quale siano state riservate le concessioni degli impianti nello stesso previste, il diritto ad indennità o compensi di sorta.

#### Art. 16

##### *Domande fra loro concorrenti*

Le domande di concessione relative ad impianti finitimi od interferenti a sensi dell'art. 14, sia singoli che rientranti nei sistemi di impianti di cui all'art. 15, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente qualora:

- a) siano state presentate in uno spazio di tempo non superiore a mesi tre;

- b) entro tale periodo risultino complete della documentazione di cui all'art. 5 od all'art. 15, secondo e terzo comma;

- c) non sia stato ancora emesso il parere della Prima Sezione del C.R.I.F. previsto dall'art. 7, lettera h) o dall'art. 15, quinto comma o dall'art. 19 sesto comma.

Non ricorrendo tali condizioni, la decisione sulle domande di cui al presente articolo, viene adottata rispettando l'ordine di precedenza stabilito dalla data di ammissione delle stesse all'istruttoria, secondo quanto disposto all'art. 17 e salvo quanto previsto al comma seguente.

È tuttavia sempre in facoltà dell'Amministrazione regionale di istruire comparativamente le domande ad essa presentate, quando ciò sia giustificato dalla necessità di addivenire alla migliore organizzazione possibile dei mezzi di trasporto.

#### Art. 17

##### *Decorrenza dell'ammissione all'istruttoria*

L'ammissione delle domande alle istruttorie previste dalla presente legge decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione delle domande qualora le stesse risultino corredate dell'intera documentazione di legge, o dalla data in cui tale documentazione viene completata con la trasmissione degli atti mancanti.

#### Art. 18

##### *Istruttoria nei casi di concorrenza*

Le domande con le quali sono proposti casi di concorrenza rientranti nelle previsioni degli artt. 13 e 14 e le domande che vengono ammesse ad istruttoria comparativa a sensi dell'art. 16, devono essere notificate nel corso dell'istruttoria ai concessionari degli impianti

dalle stesse interessati od agli altri richiedenti a cura dell'I.G.T.

Gli atti tecnici, le planimetrie e le relazioni illustrative allegati alle domande restano, per 10 giorni dalla notifica, a disposizione degli interessati notificati i quali possono esaminarli presso l'I.G.T. ed a questo presentare, nei successivi venti giorni, le loro osservazioni.

Sulle domande di cui al primo comma deve pronunciarsi la Prima Sezione del C.R.I.F., tenuto conto anche delle osservazioni proposte a sensi del secondo comma del presente articolo.

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale che, previa deliberazione della Giunta e su proposta dell'I.G.T., conclude l'istruttoria nei casi di concorrenza, contiene anche la pronuncia sulle osservazioni predette.

#### Art. 19

##### *Risoluzione in via preliminare dei casi di concorrenza*

Chi intenda richiedere la concessione di impianti che potrebbero realizzare, nei riguardi di altri impianti per i quali sia già stata assentita la concessione di cui all'art. 1 od accordata la riserva di cui all'art. 15, settimo comma, uno dei casi di cui agli artt. 13 e 14, può richiedere con idonea domanda all'Amministrazione regionale che la stessa si pronunci in via preliminare sull'ammissibilità o meno a concessione della propria domanda, sotto il profilo meramente concorrenziale, del tipo di impianto proposto e del tracciato prescelto.

La domanda va indirizzata al Presidente della Giunta regionale, corredata, a pena di irricevibilità, di un progetto di massima, della relazione e della planimetria di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 e di un deposito cauzionale da stabilirsi con regolamento.

L'I.G.T. può richiedere la presentazione, entro un congruo termine dallo stesso stabilito a pena di decadenza della domanda, di altra documentazione a chiarimento della domanda stessa.

In ordine all'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 18.

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale, che affermi l'ammissibilità a concessione della domanda per accertata insussistenza di motivi concorrenziali e per ammissibilità del tipo di impianto proposto, costituisce titolo per il richiedente ad ottenere la concessione secondo la procedura prevista all'art. 7, qualora:

- a) il richiedente presenti l'intera documentazione prevista dall'art. 5, entro 6 mesi dalla data del decreto di cui al presente comma. Nel caso di richiesta di concessione per impianti scioviari, tale termine è ridotto a mesi tre e scade in ogni caso il 31 luglio od il 31 gennaio di ogni anno a sensi dell'art. 6;
- b) la documentazione presentata corrisponda ai criteri di massima esposti nella domanda ed illustrati nella documentazione esaminata per l'emissione del decreto;
- c) la domanda di concessione venga ammessa all'istruttoria a sensi dell'art. 7 lettera a) e tale istruttoria trovi sotto ogni altro aspetto, sia amministrativo che tecnico, esito positivo.

Il parere della Prima Sezione del C.R.I.F., emesso in sede di pronuncia in via preliminare a sensi del presente articolo, sull'ammissibilità a concessione delle domande, tiene luogo per la successiva istruttoria a sensi dell'art. 7, del parere del C.R.I.F. previsto alla lettera h) di tale articolo.

La cauzione di cui al secondo comma viene incamerata qualora nel decreto del Presi-

dente della Giunta regionale venga negata l'ammissibilità della domanda o qualora l'interessato non presenti in termini la documentazione come disposto dalla lettera a) del quinto comma.

La richiesta di pronuncia in via preliminare è ammessa solo nei casi previsti dal presente articolo.

#### Art. 20

##### *Attività consultiva dell'I.G.T.*

L'I.G.T., sentiti eventualmente anche gli Organi consultivi competenti, può esprimere pareri sull'ammissibilità di determinate soluzioni tecniche, all'infuori delle istruttorie concessionali.

Tali pareri non sono vincolanti e possono essere richiesti da progettisti e da ditte costruttrici di impianti a fune, dietro versamento di una somma da determinarsi con regolamento.

### TITOLO IV°

#### *Dell'espropriazione per pubblica utilità*

#### Art. 21

##### *Norme applicabili*

Per l'espropriazione di beni immobili o la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili necessari per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, concessi a sensi dell'art. 1, si applicano le disposizioni del presente titolo.

L'art. 61 della L.R. 17-5-1956, n. 7 è abrogato.

#### Art. 22

##### *Impianti di pubblica utilità*

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale, che assente la concessione degli im-

pianti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 ed alle lettere g) e h) dello stesso articolo qualora trattisi di scivole comprese nei sistemi di impianti di cui all'art. 15 della presente legge, costituisce dichiarazione di pubblica utilità ad ogni effetto.

#### Art. 23

##### *Oggetto dell'espropriazione*

Il richiedente una concessione, anche in sede di rinnovazione, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

- a) — la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni e degli accessi dalle pubbliche vie;
  - la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;
- b) — la servitù di funivia aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di tollerare l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze dell'esercizio, l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di impianto concessionato;
  - la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di allacciamento alla più vi-

cina linea di distribuzione di energia elettrica;

- c) — il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di impianti scivoli previsti nei piani di cui all'art. 15, limitatamente al terreno effettivamente necessario agli impianti e alla pista di risalita;
- la servitù di passo a piedi per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita rientrante nel piano di cui all'art. 15.

Decorso un anno dal momento in cui la concessione è scaduta, è stata revocata, dichiarata decaduta o rinunciata e non si addivenga all'assentimento di nuova concessione, gli espropriati ed i loro aventi causa possono chiedere ed ottenere giudizialmente la restituzione in proprietà dei beni espropriati di cui alla lettera a), mediante il pagamento di una somma in denaro corrispondente al prezzo di stima, che viene fissato con perizia, da un consulente tecnico nominato in corso di causa dall'autorità giudiziaria, in base al valore di mercato al momento della domanda di retrocessione.

I diritti reali di cui alle lettere b) e c) si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata dell'assentita concessione. Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o rinuncia della concessione e sempreché non si addivenga all'assentimento di nuova concessione, il proprietario del fondo servente o, rispettivamente, il nudo proprietario può ottenere giudizialmente, in base ad apposita certificazione dell'I.G.T., la liberazione dalle servitù di cui alle lettere b) e c) e l'estinzione del diritto di superficie di cui alla lettera c).

I terreni gravati dal diritto di servitù o dal diritto di superficie devono essere riconsegnati ai loro proprietari al momento della

estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui essi vennero trovati al momento dell'entrata in possesso del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, escluse le costruzioni.

#### Art. 24

##### *Operazioni preliminari del procedimento espropriativo*

Colui che intende richiedere una concessione per uno degli impianti di cui all'art. 22 e non si trova in possesso di uno più diritti reali necessari alla realizzazione dell'impianto, al fine di ottenerne la titolarità in via coattiva deve:

- 1) approntare un piano particolareggiato contenente:
  - la descrizione della situazione tavolare, catastale e reale degli immobili cui la espropriazione, l'imposizione di servitù o di diritto di superficie si riferisce e l'offerta dell'indennità;
  - una mappa catastale con l'indicazione del tracciato e, ove necessario, con le delimitazioni atte a rendere evidenti l'incidenza dei diritti reali costituenti;
- 2) depositare presso la segreteria del Comune o dei Comuni, nelle cui circoscrizioni si trovano i terreni espropriandi, la domanda di concessione e di esproprio diretta al Presidente della Giunta regionale, corredata del piano particolareggiato di cui al n. 1), copia del progetto esecutivo dell'impianto di cui all'art. 5) lettera f), la cui completezza sia stata attestata in calce al progetto medesimo dall'I.G.T., nonché una domanda diretta al Sindaco con la richiesta di pubblicazione all'albo pretorio di un avviso dal quale appaia:

- a) che il richiedente intende presentare al Presidente della Giunta regionale la domanda di concessione per l'impianto di cui al progetto esecutivo e di esproprio per l'acquisto in via coattiva dei diritti reali di cui al piano particolareggiato;
  - b) che la domanda, il piano particolareggiato ed il progetto esecutivo rimarranno depositati presso la Segreteria del Comune per giorni 30;
  - c) che entro tale termine gli aventi diritto sugli immobili espropriandi potranno presentare, esclusivamente nella segreteria comunale, osservazioni sul tracciato ed accettare l'indennità offerta;
- 3) notificare prima della pubblicazione dell'avviso del Sindaco o almeno contemporaneamente, ai titolari tavolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché ai creditori ipotecari, il piano particolareggiato di cui al punto 1), nonché un atto di pari contenuto all'avviso da pubblicarsi dal Sindaco;
  - 4) inserire, prima della pubblicazione dell'avviso del Sindaco o almeno contemporaneamente, sul Bollettino Ufficiale della Regione un avviso di pari contenuto all'avviso da pubblicarsi dal Sindaco, con l'indicazione dei Comuni presso le cui Segreterie sono depositati gli atti;
  - 5) prendere conoscenza entro 10 giorni dopo la scadenza del termine di deposito di cui al punto 2), delle eventuali osservazioni depositate nella segreteria comunale;
  - 6) trasmettere all'I.G.T., entro i successivi dieci giorni, le eventuali controdeduzioni alle osservazioni, i documenti attestanti le avvenute notificazioni, una copia del Bol-

lettino Ufficiale contenente l'avviso di cui al punto 4), nonché gli atti di cui all'art. 5.

#### Art. 25

##### *Adempimento del Sindaco*

Trascorsi quaranta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso, il Sindaco, entro i successivi dieci giorni, trasmette all'I.G.T. la domanda di concessione e di esproprio con l'attestazione in calce che sono stati effettuati gli adempimenti di cui al punto 2), nonché tutti gli atti allegati alla domanda, le osservazioni presentate dagli interessati e le eventuali dichiarazioni di accettazione dell'indennità.

#### Art. 26

##### *Parere del C.R.I.F. sulle eventuali osservazioni e decisioni sulle stesse*

Le osservazioni presentate, nonché le eventuali controdeduzioni del richiedente sono sottoposte al parere del C.R.I.F. a sensi dell'art. 7 lettera h), quindi esaminate dall'I.G.T. in sede di approvazione o di rifiuto di approvazione del progetto, a sensi dell'art. 7 lettera i) e quindi sottoposte con tutti gli altri atti istruttori alla decisione della Giunta regionale.

#### Art. 27

##### *Validità delle operazioni preliminari del procedimento espropriativo*

Nel caso in cui il rigetto della domanda di concessione sia motivato da ragioni che coinvolgono modifiche delle richieste espropriazioni, il richiedente, in sede di eventuale rinnovo della domanda, deve rinnovare le operazioni dell'art. 24.

In caso diverso esse operazioni mantengono la loro validità purché la nuova conces-

sione richiesta sia assentita entro un anno dalla notifica dell'atto di reiezione della prima domanda.

#### Art. 28

##### *Determinazione dell'indennità di esproprio*

Se sussiste un solo avente diritto all'indennità e questi ha accettato la somma offerta o se sussistono più aventi diritto all'indennità e tutti hanno accettato l'indennità offerta, essa indennità rimane fissata definitivamente.

Nel caso di mancata accettazione anche da parte di un solo avente diritto all'indennità, questa viene determinata d'ufficio dall'Ispettorato generale lavori pubblici secondo i criteri di cui all'art. 29, previa compilazione dello stato di consistenza da redigersi in contraddittorio con gli aventi diritto all'indennità che devono essere avvisati almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione.

#### Art. 29

##### *Criteri per valutare l'indennità di esproprio*

Per l'espropriazione del diritto di proprietà, l'indennità consiste nel giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita al momento della redazione del verbale di consistenza, tenuto conto dell'eventuale diminuito valore che potrà avere la residua parte dell'immobile.

Per l'imposizione coattiva del diritto di servitù di funivia e di servitù di elettrodotto, l'indennità consiste in un quarto del valore della proprietà per la striscia di terreno gravata, e in una metà del valore della proprietà per il terreno occupato dai sostegni, ove il valore della proprietà è determinato con l'applicazione dei criteri di cui al comma precedente.

Qualora la servitù coattiva abbia una durata inferiore ai quarantuno anni, l'indennità di esproprio viene commisurata in proporzione alla minore durata.

Per l'imposizione coattiva del diritto di superficie, l'indennità consiste in un sesto del valore della proprietà per la striscia di terreno gravata dal diritto di superficie, in ragione di una durata di undici anni.

Qualora il diritto di superficie abbia una durata inferiore, l'indennità di esproprio viene commisurata in proporzione alla minore durata.

#### Art. 30

##### *Accesso ai fondi su cui verranno realizzate le opere*

Colui che intende richiedere una concessione di costruzione ed esercizio di uno degli impianti di cui all'art. 22, ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiervi, eventualmente assistito da tecnici di sua fiducia, le opportune rilevazioni planimetriche, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, da notificarsi almeno cinque giorni prima di ogni singolo accesso all'avente o agli aventi diritto come apparenti al libro fondiario.

#### Art. 31

##### *Deposito delle indennità di espropriazione*

Determinate in modo definitivo le indennità di espropriazione come stabilito all'art. 28, il richiedente deve curare il deposito delle indennità medesime presso la Tesoreria regionale, vincolandole all'ordine del Presidente della Giunta Regionale. Tali depositi devono essere effettuati entro il decimo giorno dal ricevimento dell'invito spedito dall'I.G.T. e le relative ricevute devono essere trasmesse nel medesimo termine all'I.G.T.

## Art. 32

*Decreto di espropriazione*

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di cui all'art. 8, deve contenere la pronuncia circa le eventuali osservazioni presentate e, in corso di assentimento della concessione:

- 1) l'indicazione dei diritti espropriati, dei relativi beni e i nominativi dei titolari tavolari dei beni;
- 2) la fissazione delle indennità di espropriazione;
- 3) la dichiarazione di espropriazione per pubblica utilità dei diritti reali richiesti dal concessionario.

Avvenuta la registrazione del decreto da parte dell'Organo di controllo, l'I.G.T. invita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'espropriante a versare entro cinque giorni in Tesoreria regionale un deposito per spese di registrazione fiscale, di notificazione e di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Effettuata la registrazione fiscale, il decreto viene notificato d'ufficio ai titolari dei beni soggetti ad espropriazione e all'espropriante, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso per trenta giorni all'albo pretorio dei Comuni entro la cui circoscrizione si trovano i beni espropriati.

## Art. 33

*Efficacia del decreto di espropriazione*

Il decreto di espropriazione costituisce titolo per l'intavolazione o archiviazione dei diritti reali al nome dell'espropriante e titolo valido all'immediato esercizio da parte dell'espropriante dei diritti reali espropriati.

L'istanza di intavolazione o di archiviazione e la richiesta di voltura catastale devono essere presentate ai competenti Uffici, a cura dell'espropriante, entro un mese dalla notifica del decreto di espropriazione. Decorso tale termine gli espropriati sono facoltizzati a provvedervi direttamente a spese dell'espropriante.

## Art. 34

*Impugnazione dell'indennità di espropriazione*

L'espropriante, i titolari tavolari dei beni espropriati, nonché coloro che hanno pretese da far valere sull'indennità, possono impugnare la avanti l'Autorità giudiziaria competente, entro trenta giorni dal giorno in cui fu compiuta l'ultima delle pubblicazioni prescritte dall'ultimo comma dell'art. 32, mediante citazione da notificarsi, oltreché al Presidente della Giunta regionale, alle parti costituenti litisconsorzio necessario.

L'impugnazione dell'indennità non incide sulla validità del decreto di esproprio.

## Art. 35

*Pagamento delle indennità di esproprio*

Qualora nessuna impugnazione venga notificata al Presidente della Giunta regionale entro il termine di cui all'art. 34, gli aventi diritto possono presentare al Pretore o al Tribunale competente istanza di liquidazione, corredata da un certificato del Presidente della Giunta regionale, attestante che non venne presentato alcun atto di impugnazione dell'indennità, e contenente la situazione tavolare dell'immobile, così come appare dagli estratti tavolari presentati a corredo della domanda di esproprio, nonché copia del decreto di espropriazione.

In base ai decreti di autorizzazione al pagamento dell'indennità rilasciati dal Pretore o

dal Tribunale, il Presidente della Giunta regionale ordina alla Tesoreria regionale di effettuare i pagamenti delle somme depositate.

Nel caso di impugnazione delle indennità il Presidente della Giunta regionale ordina alla Tesoreria regionale di effettuare i pagamenti su presentazione di sentenza passata in giudicato. In caso di abbandono della impugnazione in corso di causa, le parti devono presentare al Presidente della Giunta regionale atto di rinuncia controfirmato dalle parti e dai difensori per ottenere il certificato di cui al primo comma del presente articolo.

#### Art. 36

*Beni dei minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone*

Le disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione, di spettanza dei minori, inabilitati, interdetti, assenti, persone giuridiche ed altre persone, di cui al capo IV della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 si applicano anche nei procedimenti regolati dal presente titolo.

### TITOLO V°

*Costruzione e visita di ricognizione*

#### Art. 37

*Costruzione*

Il concessionario deve provvedere all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto, secondo il progetto approvato e tenendo conto dei rilievi e delle prescrizioni contenuti nell'atto di approvazione.

Ove, in sede di esecuzione dell'opera, sia necessario apportare lievi varianti al progetto, il concessionario deve darne comunicazione all'I.G.T., allegando gli atti giustificativi firmati dal progettista e dal direttore dei lavori.

L'esecuzione di tali varianti deve essere approvata dall'I.G.T.

Durante i lavori devono essere osservate le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per le opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono osservarsi le relative norme in vigore.

#### Art. 38

*Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori*

I lavori non possono essere iniziati prima dell'assentimento della concessione e devono essere ultimati entro il termine stabilito nel disciplinare, salvo proroga per riconosciuti motivi.

In casi eccezionali, di comprovata necessità, l'I.G.T. può autorizzare l'inizio dei lavori delle sole opere murarie prima dell'assentimento della concessione, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la domanda sia stata ammessa ad istruttoria a sensi dell'art. 7, lettera a), ed il progetto abbia trovata applicazione a sensi della lettera i) dello stesso articolo;
- b) le opere siano ubicate in zone nelle quali, per particolari condizioni climatiche, i lavori di costruzione siano possibili solo durante limitati periodi dell'anno;
- c) il richiedente abbia la disponibilità dei terreni sui quali le opere vengono costruite.

#### Art. 39

*Direzione dei lavori di costruzione*

I lavori di costruzione devono essere diretti da un ingegnere abilitato all'esercizio della professione nel territorio della Repubblica, che assume la responsabilità della loro esecuzione.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario è tenuto a comunicare all'I.G.T. il nominativo dell'ingegnere direttore dei lavori e delle imprese costruttrici.

#### Art. 40

##### *Sorveglianza sui lavori*

L'I.G.T. può effettuare ogni visita di controllo che ritenga necessaria sulla costruzione dell'opera o di organi o di parti di essa, al fine di accertare che si ottemperi alle norme ed alle prescrizioni tecniche e che sussistano le condizioni di sicurezza.

Sempre al medesimo fine possono essere richieste prove e verifiche su parti dell'impianto o sui materiali impiegati.

Le caratteristiche dei materiali impiegati nelle parti fisse e mobili dell'impianto, comunque interessanti la sicurezza, devono essere conformi alle previsioni del progetto e risultare al direttore dei lavori dai certificati rilasciati da laboratori ufficialmente autorizzati alle prove su materiali da costruzione.

Nel caso di prove e verifiche per le quali è previsto dalle vigenti norme il presenziamento da parte dell'Ufficio di sorveglianza, il concessionario è tenuto a darne anticipato avviso all'I.G.T. In questi casi le prove e le verifiche, con i rispettivi risultati, devono essere verbalizzate.

In caso di mancata costruzione od ultimazione dell'impianto entro i termini previsti dal disciplinare o successivamente determinati dalle proroghe eventualmente concesse, come in caso di irregolarità o inadempienza nell'esecuzione dei lavori, come pure nel caso di mancata esecuzione delle modifiche prescritte nel corso dei lavori ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'impianto, l'I.G.T. può diffidare il concessionario a provvedere, anche a

pena di decadenza della concessione e di perdita della cauzione, ai lavori di costruzione od ultimazione dell'opera, all'abbattimento delle opere eseguite in difformità del progetto approvato o delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione dello stesso, nonché alle modifiche imposte.

L'attività di controllo svolta dall'I.G.T. a sensi del presente articolo, non esonera il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori ed il costruttore dalla responsabilità che loro rispettivamente incombe in ordine alla costruzione.

#### Art. 41

##### *Richiesta di visita di ricognizione*

Ultimati i lavori di costruzione dell'impianto il concessionario deve richiedere la visita di ricognizione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione dell'ingegnere direttore dei lavori nella quale egli: attesta che l'opera è completamente ultimata ed è stata eseguita in conformità del progetto approvato; precisa le eventuali varianti introdotte nel corso dei lavori e già autorizzate dall'I.G.T.; dichiara di avere effettuato tutte le prove di carico e di funzionamento intese a constatare il buon comportamento dell'impianto nel complesso e nelle sue parti, e cioè ai fini della sicurezza e della funzionalità;
- b) licenza d'uso rilasciata dal Commissariato del Governo ai sensi del R.D. 16-11-1939, n. 2229, nel caso di opere in conglomerato cementizio semplice od armato;
- c) documenti relativi alle funi;

- d) verbali delle operazioni eseguite durante i lavori, per le quali è richiesta la verbalizzazione;
- e) eventuali documenti, dichiarazioni o certificati richiesti dall'I.G.T. e relativi a verifiche, od esecuzioni dell'opera o di parti di essa, nonché relativi ai materiali impiegati.

Art. 42

*Visite di accertamento*

A seguito della richiesta di visita di ricognizione, l'I.G.T. effettua visite preliminari di accertamento per constatare l'ultimazione dell'opera e la corrispondenza della medesima al progetto approvato.

La visita di ricognizione è subordinata all'esito favorevole di queste.

Art. 43

*Nomina della Commissione*

La visita di ricognizione per gli impianti a fune, eccezione fatta per le sciovie, è effettuata da apposita Commissione nominata dall'Assessore competente in materia di trasporti.

Detta Commissione è composta:

- a) dal Direttore dell'I.G.T. e nei casi di impedimento di questi, da un ingegnere dell'I.G.T. suo sostituto;
- b) da almeno due ingegneri membri del C.R.I.F. o della C.F.A.T. e da questi designati od appartenenti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e designati dalla C.F.A.T.;
- c) da un funzionario del ruolo tecnico della carriera di concetto dell'I.G.T. con funzioni di segretario.

Le visite di ricognizione delle sciovie sono effettuate da apposita Commissione, nominata dal Direttore dell'I.G.T., composta da uno o più ingegneri appartenenti all'I.G.T. e da un funzionario del ruolo tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso.

Ai membri delle Commissioni per le visite di ricognizione agli impianti, previste dalla presente legge, nonché ai funzionari che effettuano i controlli ai fini della sicurezza dell'esercizio degli impianti stessi, viene corrisposta un'indennità stabilita con legge.

Art. 44

*Visita di ricognizione*

Le visite di ricognizione per i singoli tipi di impianto sono effettuate secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Durante la visita di ricognizione, la Commissione accerta:

- a) se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione;
- b) se sussistano le condizioni di sicurezza previste dalle vigenti norme di costruzione ed esercizio degli impianti a fune.

A seguito dei risultati della visita, viene redatto verbale dal quale risultino le caratteristiche dell'impianto, le verifiche e prove eseguite.

In detto verbale sono espresse le conclusioni in merito all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio; la stessa può essere subordinata all'osservanza di determinate prescrizioni.

## TITOLO VI°

*Esercizio degli impianti*

## Art. 45

*Autorizzazione all'esercizio*

L'autorizzazione all'esercizio pubblico viene rilasciata dall'I.G.T.

Il rilascio è subordinato:

- a) all'esito favorevole della visita di ricognizione;
- b) all'avvenuta ottemperanza di quelle prescrizioni impartite in sede di visita di ricognizione, alle quali sia stata subordinata l'apertura dell'esercizio;
- c) all'avvenuta nomina del direttore di esercizio o, per le sciovie, dell'ingegnere o della ditta assistenti, di cui all'art. 46, nonché del personale addetto all'impianto, richiamato all'art. 47;
- d) alla dimostrazione che l'impianto è coperto da garanzia assicurativa ai sensi dell'articolo 53;
- e) all'avvenuta approvazione del regolamento di esercizio da parte dell'I.G.T. di cui all'art. 48;
- f) all'avvenuta approvazione delle tariffe e degli orari a sensi dell'art. 55.

Nell'autorizzazione saranno contenute le eventuali prescrizioni di esercizio ed a termine, alla cui osservanza resta subordinata nel tempo la validità dell'autorizzazione.

A dimostrazione del provvedimento di autorizzazione, l'I.G.T. rilascia una targa dalla quale risulta che l'impianto è autorizzato al servizio pubblico. Sulla stessa sono riportate le modalità da osservare in caso di reclami per eventuali anomalie di esercizio. Detta targa deve essere collocata in modo inamovibile

nella posizione più opportuna per essere vista dal pubblico.

## Art. 46

*Direzione dell'esercizio ed assistenza*

Ad ogni impianto funiviario per il trasporto di persone in servizio pubblico, ad esclusione delle sciovie, deve essere preposto un direttore di esercizio abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato, esperto in materia di impianti a fune.

Il Direttore di esercizio è responsabile della manutenzione e dell'efficienza dell'impianto, nonché della regolarità e sicurezza dell'esercizio, fatto salvo l'obbligo per il concessionario di porre in atto le condizioni necessarie all'assolvimento dei propri compiti da parte del direttore.

Il direttore viene nominato dall'esercente previo benestare dell'I.G.T., il quale in qualsiasi momento può richiederne la sostituzione.

Ogni concessionario di impianti scioviari deve essere assistito da un ingegnere abilitato ad esercitare la professione nel territorio dello Stato, esperto di impianti a fune o da una ditta specializzata nel ramo, rappresentata, ai fini del presente comma, da un ingegnere.

L'ingegnere o la ditta assistenti sono nominati dall'esercente, previo benestare dell'I.G.T. che può, in qualsiasi momento, richiederne la sostituzione.

## Art. 47

*Personale addetto agli impianti*

Ad ogni impianto deve essere addetto, secondo le disposizioni regolamentari, il personale necessario per assicurare un regolare servizio.

Il personale con mansioni di ordine tecnico deve essere munito di apposito certifica-

to di idoneità rilasciato dall'I.G.T. per le mansioni alle quali è adibito.

Le modalità per l'accertamento dell'idoneità morale, fisica e tecnica del personale e per la nomina dello stesso da parte del concessionario, verranno stabilite con regolamento.

Tutto il personale deve possedere la cittadinanza italiana; ad esso è riconosciuta durante il servizio la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 115 del T.U. approvato con R.D. 9 maggio 1912, n. 1447.

Il personale addetto agli impianti ed a contatto del pubblico, deve essere facilmente riconoscibile mediante contrassegno o divisa.

I nominativi del personale, con le rispettive mansioni e gli estremi dell'eventuale certificato di idoneità, devono essere comunicati all'I.G.T. Ogni variazione deve essere pure tempestivamente comunicata.

#### Art. 48

##### *Regolamento e modalità di esercizio*

Per ogni impianto deve essere predisposto un « regolamento di esercizio » proposto dall'esercente, sulla base di uno schema pre-stabilito dall'Amministrazione regionale. Il regolamento di esercizio deve essere approvato dall'I.G.T.

Il regolamento di esercizio deve essere a perfetta conoscenza del personale.

L'esercizio deve svolgersi nell'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, anche in ordine alla prevenzione degli infortuni, nonché delle particolari prescrizioni contenute nel « regolamento di esercizio » e di quelle emanate per giustificati motivi, sul singolo impianto, dall'I.G.T.

#### Art. 49

##### *Libro giornale*

Presso l'impianto deve essere tenuto aggiornato ed a disposizione dell'I.G.T. il « libro giornale », nel quale devono essere fatte tutte le annotazioni relative all'esercizio, alla manutenzione, agli interventi effettuati, agli incidenti ed ai fatti che turbano l'esercizio.

Detto libro giornale è predisposto su schema elaborato dall'I.G.T.

#### Art. 50

##### *Verifiche e prove sull'impianto.*

##### *Libro di sorveglianza*

L'impianto deve essere sottoposto a prove e verifiche onde accertare lo stato dello stesso e delle sue parti, ai fini della sicurezza e della regolarità di esercizio.

La natura, lo scopo, la modalità e la periodicità delle visite per gli accertamenti di cui sopra, come pure le persone che devono parteciparvi, verranno indicate con regolamento.

I risultati delle verifiche e prove devono essere riportati in appositi « libro di sorveglianza », secondo quanto verrà disposto con regolamento.

Per gli impianti scioviari, prima dell'esercizio stagionale, l'ingegnere o la ditta assistenti, di cui all'art. 46, accertano, sotto la propria responsabilità, mediante verifiche e prove e con le modalità stabilite nel regolamento, la sicurezza e la funzionalità dell'impianto anche ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme e trasmettono all'I.G.T. espresso verbale delle operazioni di accertamento, con le conclusioni in ordine alla ripresa stagionale dell'esercizio.

Nel caso che sia stata accertata l'esistenza delle condizioni richieste per l'apertura dell'e-

servizio, questa può avvenire, previa trasmissione all'I.G.T., mediante raccomandata, del verbale di cui al comma precedente.

La mancata trasmissione del verbale equivale, ad ogni effetto, a sospensione dell'autorizzazione rilasciata a sensi dell'art. 45.

#### Art. 51

##### *Interruzioni dell'esercizio*

Dopo ogni interruzione di esercizio per modifiche o lavori o per motivi di sicurezza, la ripresa del medesimo deve avvenire previa autorizzazione dell'I.G.T.

#### Art. 52

##### *Modifiche e miglioramenti degli impianti*

Nessuna modifica può essere apportata all'impianto, ai vari organi o parti od al funzionamento di essi se non preventivamente autorizzata dall'I.G.T.

A tal fine deve esserne fatta richiesta corredata degli elaborati giustificativi firmati dal direttore di esercizio o, nel caso di sciovie, dall'ingegnere o dalla ditta assistenti.

Il concessionario è obbligato ad eseguire, secondo le indicazioni dell'I.G.T., ogni lavoro di miglioramento che possa essere prescritto, sia per garantire la sicurezza dell'impianto, che la regolarità dell'esercizio.

#### Art. 53

##### *Garanzia assicurativa*

I concessionari devono assicurare gli impianti, per la durata della concessione e nel rispetto dei minimali che verranno stabiliti con regolamento alla presente legge, contro gli infortuni ed i danni arrecati, da fatto proprio

o dei propri dipendenti, alle persone trasportate, nonché alle terze persone ed alle cose.

Alla scadenza delle polizze di assicurazione il concessionario deve comunque, provvedere al rinnovo delle stesse, dandone dimostrazione all'I.G.T.

La dimostrazione che gli impianti sono coperti dalla garanzia assicurativa, di cui al primo comma, è condizione necessaria per l'esercizio degli stessi.

#### Art. 54

##### *Norme per i servizi di trasporto*

Il concessionario ha l'obbligo di eseguire i servizi di trasporto esclusivamente secondo l'ordine delle richieste e nel rispetto delle altre norme di cui all'art. 1679 Codice Civile. Gli è vietato di accordare qualsiasi precedenza a viaggiatori isolati od in gruppi, fatta eccezione per gli appartenenti al Corpo di Soccorso Alpino nell'espletamento delle loro funzioni.

I funzionari dell'I.G.T., quelli dell'Ispettorato Compartimentale per la Motorizzazione Civile ed i Trasporti in Concessione per la Regione Trentino - Alto Adige, nonché i funzionari degli Ispettorati Distrettuali Forestali nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali e quelli forestali di volta in volta autorizzati dall'Assessore regionale al quale è affidata la materia dei trasporti, hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti. Detti funzionari sono tenuti ad esibire agli agenti degli impianti, su richiesta, la tessera di riconoscimento o l'autorizzazione.

Per quanto riguarda i trasporti gratuiti si applicano le norme previste dalle leggi dello Stato o che verranno stabilite con regolamento alla presente legge.

## Art. 55

*Programma di esercizio, orari e tariffe*

Il programma di esercizio, gli orari e le tariffe da praticarsi sugli impianti devono essere approvati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore regionale cui è affidata la materia dei trasporti, da lui delegato, sulla base di criteri di massima stabiliti con regolamento, sentito il C.R.I.F.

I criteri di massima possono riguardare anche la regolamentazione dei tipi di biglietto da praticarsi sugli impianti rientranti nella competenza della Regione.

L'Amministrazione regionale, sentito il C.R.I.F., può imporre ai concessionari di impianti ricadenti entro una determinata zona ed aventi una comune fonte di traffico, la stipulazione di accordi per l'adozione di biglietti cumulativi.

Il testo delle prescrizioni concernenti i viaggiatori, redatto in lingua italiana, tedesca e francese, deve essere esposto al pubblico in maniera chiara ed in posizione visibile, presso le stazioni degli impianti, unitamente alle tabelle delle tariffe e degli orari, munite degli estremi di approvazione.

## Art. 56

*Dati concernenti gli impianti ed il loro esercizio*

Il concessionario ha l'obbligo di tenere, per ciascun impianto, un'esatta e chiara contabilità delle entrate e delle spese di esercizio; deve comunicare annualmente all'I.G.T. quei dati che lo stesso potrà richiedere e la cui veridicità ha diritto di accertare, a mezzo dei propri funzionari, con la consultazione dei libri contabili; deve segnalare preventivamente al-

l'I.G.T. tutti i passaggi di proprietà, le cessioni a qualsiasi titolo ed i trasferimenti di impianti e di parti di impianto e quant'altro possa interessare l'I.G.T. ai fini dello svolgimento dell'attività di sorveglianza a sensi dell'art. 59; in particolar modo è tenuto a comunicare immediatamente qualsiasi incidente o qualsiasi fatto che turbi od abbia turbato il regolare esercizio dell'impianto, annotandone gli estremi nel libro giornale e, nei casi più gravi, provvedendo alla comunicazione a mezzo fonogramma o telegramma.

## Art. 57

*Assistenza ai viaggiatori*

Per gli impianti che sorgono in località ove non esiste una organizzazione permanente di personale e di mezzi per il pronto soccorso ai viaggiatori infortunati, deve essere predisposta l'attrezzatura necessaria e devono essere presi accordi permanenti che consentano di reperire facilmente il personale ed i mezzi da impiegare per il pronto soccorso.

L'Amministrazione regionale, sentito il C.R.I.F., può comunque imporre la stipulazione di detti accordi fra i concessionari di impianti ricadenti entro zone determinate.

## Art. 58

*Servizio postale*

I concessionari, su richiesta dell'Amministrazione delle Poste e Telegrafi, sono tenuti al trasporto della corrispondenza postale entro i limiti di peso che saranno stabiliti nel disciplinare di concessione ed alle condizioni imposte ai concessionari di pubblici trasporti, dalle norme dello Stato per il trasporto degli effetti postali.

## TITOLO VII°

*Sorveglianza*

## Art. 59

*Sorveglianza sugli impianti*

La sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti a fune spetta esclusivamente all'I.G.T.

Gli impiegati dell'I.G.T., in quanto incaricati di ricercare ed accertare i reati previsti dalle leggi in materia di trasporti, sono considerati ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ai sensi del 3° comma dell'art. 221 del Codice di procedura penale.

## Art. 60

*Provvedimenti dell'Amministrazione regionale in ordine alla sorveglianza*

L'Amministrazione regionale, ogni qual volta ciò risulti necessario, può disporre la sospensione dell'esercizio degli impianti sia ai fini della sicurezza, che in presenza di situazioni di mancata corrispondenza dell'impianto alle norme tecniche di costruzione e di esercizio, come pure al verificarsi di inadempienze da parte del concessionario in ordine agli obblighi che allo stesso derivano dalle leggi o dalla concessione o dalle prescrizioni dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione regionale, in particolare, può adottare i provvedimenti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e) ed f):

a) nei casi in cui sia necessario un intervento cautelare urgente ai fini della sicurezza, la sospensione è intimata dal funzionario tecnico dell'I.G.T. che in qualsiasi modo ne abbia riscontrata l'urgenza ed è confermata entro cinque giorni con atto motivato del Direttore dell'I.G.T.

b) nei casi in cui, per adeguare l'impianto a norme tecniche di costruzione o di esercizio, l'Amministrazione reputi necessario impartire prescrizioni per ovviare alle deficienze riscontrate e sospendere contemporaneamente l'esercizio fino ad avvenuta ottemperanza a tali prescrizioni, la sospensione dell'esercizio è disposta con atto motivato dal Direttore dell'I.G.T. fino ad una durata massima di giorni trenta e con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'I.G.T., e previa deliberazione della Giunta medesima, per durate oltre i trenta giorni.

L'interessato può richiedere alla Giunta Regionale, per giustificati motivi, la proroga dei termini, precisandone la durata.

Qualora entro il termine posto o prorogato, non sia stato ottemperato a quanto prescritto, il Presidente della Giunta Regionale, sentito l'I.G.T., può stabilire un termine perentorio entro cui deve provvedersi all'osservanza di quanto prescritto dall'Ispettorato, anche a pena di decadenza della concessione.

L'accertamento da parte dell'I.G.T. dell'avvenuta ottemperanza a quanto prescritto, può comportare il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio prima del termine della sospensione.

La riapertura dell'esercizio è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione formale da parte dell'I.G.T.;

c) nei casi in cui sia accertato che un impianto è in esercizio abusivo per mancanza di concessione o di autorizzazione dell'esercizio, il Direttore dell'I.G.T. ordina la chiusura dell'impianto ed il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto e su proposta dell'I.G.T., stabilisce il termine entro

il quale deve essere regolarizzata la posizione abusiva, oppure ordina la rimozione immediata dell'impianto stesso.

I Comuni sono tenuti a fornire all'I.G.T., su richiesta dello stesso, le informazioni necessarie ai fini della ricerca e dell'accertamento, nell'ambito dei rispettivi territori, dei casi di esercizio abusivo di cui alla presente lettera c;

- d) nei casi in cui possa essere dichiarata la decadenza della concessione a sensi dell'art. 64, la Giunta Regionale, con propria deliberazione, può ordinare in via alternativa con la dichiarazione di decadenza, l'incameramento della cauzione depositata dal concessionario a garanzia degli obblighi dallo stesso assunti per l'esercizio. Qualora l'Amministrazione regionale abbia disposto l'incameramento della cauzione, questa deve essere ridepositata in misura doppia, entro il termine che viene stabilito nella deliberazione di cui alla presente lettera d), a pena di decadenza della concessione.

Nei casi di dichiarata decadenza la cauzione viene comunque incamerata;

- e) a garanzia dei provvedimenti di chiusura possono essere apposti agli impianti i sigilli d'ufficio;
- f) il Presidente della Giunta Regionale, in ogni caso di cessazione definitiva, per qualunque motivo, dell'esercizio, può ordinare al concessionario uscente la rimozione degli impianti o di quelle parti di essi che, indicate dall'I.G.T., non possano avere altra utile destinazione o che potrebbero costituire, anche indirettamente, un pericolo per le persone o le cose.

Non procedendo il concessionario alle prescritte demolizioni, l'Amministrazione

regionale può provvedervi a spese dello stesso.

#### Art. 61

##### *Contributo nelle spese di sorveglianza*

I concessionari sono tenuti a versare all'Amministrazione regionale, per la durata della concessione, un contributo nelle spese di sorveglianza. Esso decorre dalla data d'inizio della costruzione degli impianti ed è dovuto anche per il solo esercizio di fatto.

L'ammontare del contributo viene fissato sulla base di tabelle da approvarsi con regolamento, sentito il C.R.I.F. e tenuto conto del tipo dell'impianto, della sua lunghezza e della sua portata.

### TITOLO VIII\*

#### *Rinnovo, Decadenza, Revoca cessioni delle concessioni*

#### Art. 62

##### *Rinnovo della concessione*

Il rinnovo della concessione può essere accordato più volte su domanda da presentarsi al Presidente della Giunta regionale, almeno dodici mesi prima della scadenza.

La domanda deve essere accompagnata dai documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni a sensi dell'art. 5, lettera e), e da una relazione controfirmata dal direttore di esercizio sullo stato di consistenza dell'impianto.

In difetto della libera disponibilità dei terreni, la domanda deve essere corredata della documentazione attestante l'avvenuto espletamento delle operazioni preliminari del procedimento espropriativo, di cui all'art. 24.

Qualora il concessionario che richiede il rinnovo intenda eseguire determinate modifiche e miglioramenti, deve dichiararlo in domanda e produrre in triplice copia i disegni e i calcoli delle modifiche e delle sostituzioni previste, firmate dall'ingegnere progettista e dal concessionario.

L'I.G.T., sulla base della relazione e delle proposte di modifica o di sostituzione, effettua una visita di controllo per verificare la corrispondenza della relazione presentata alle effettive condizioni dell'impianto e sente il parere degli Organi consultivi a sensi dell'art. 7 lettera h).

La richiesta di parere è corredata di una relazione nella quale è riportato l'esatto e verificato stato di consistenza dell'impianto e nella quale vengono proposte le eventuali modifiche e sostituzioni da prescrivere o già proposte dallo stesso concessionario, avuto particolare riguardo alle condizioni di sicurezza.

L'Organo consultivo, dopo l'esame della relazione, esprime il parere sulla proposta dell'I.G.T.

Questo invita, se del caso, il concessionario a predisporre un progetto di modifica o di sostituzione in base alle prescrizioni, alle proposte e al parere di cui al comma precedente.

Detto progetto viene successivamente esaminato dall'I.G.T. il quale, se lo ritiene conforme alle disposizioni e alle prescrizioni, lo approva a sensi dell'art. 7, lettera i), e propone alla Giunta regionale il rinnovo della concessione.

Il rinnovo è assentito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Con il decreto è fissato un termine massimo per l'esecuzione delle modifiche proposte dall'interessato e di quelle imposte nell'at-

to di approvazione degli atti tecnici a corredo della domanda di rinnovo.

L'inizio dei lavori di modifica o sostituzione è autorizzato dall'I.G.T. ad avvenuto rinnovo della concessione.

Eseguiti i lavori viene effettuata la visita di ricognizione a sensi e per gli effetti dell'art. 44 della presente legge.

L'apertura all'esercizio è autorizzata con l'osservanza di quanto disposto all'art. 45.

Il rinnovo della concessione non può superare i limiti di tempo previsti all'art. 3.

Qualora, entro il termine previsto nel decreto di rinnovo della concessione o entro il termine prorogato per comprovati motivi, non vengano eseguiti i miglioramenti imposti, la concessione si intende decaduta.

#### Art. 63

##### *Destinazione degli impianti nel caso di mancato rinnovo*

Nel caso degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, qualora il concessionario uscente non abbia presentato domanda di rinnovo della concessione entro il termine indicato al primo comma dell'art. 62, l'I.G.T. intima la presentazione della stessa entro il termine perentorio di quindici giorni.

Nel caso di mancata presentazione della domanda entro tale termine o nel caso in cui il concessionario uscente abbia vista respinta la domanda di rinnovo o sia decaduto dalla concessione rinnovata a sensi dell'ultimo comma dell'art. 62, è data facoltà al Comune o al Consorzio obbligatorio dei Comuni interessati di ottenere l'espropriazione degli impianti e dei diritti reali connessi di cui è titolare il concessionario uscente o terzi, contro il pagamento di una indennità corrispondente al prezzo di stima, cui va detratta, qualora l'impianto

to sia stato costruito con contributo regionale, una somma pari all'ammontare del contributo concesso, ridotto in base al rapporto fra il prezzo di stima e l'ammontare della spesa ammessa al contributo.

A tal fine l'I.G.T. richiede al Comune o al Consorzio dei Comuni interessati se intendano avvalersi di tale facoltà per richiedere in proprio l'assentimento della concessione da rilasciarsi secondo le norme dell'art. 62.

Con la richiesta è trasmessa una relazione, redatta dall'I.G.T., nella quale saranno dettagliatamente indicati l'impianto, gli immobili e i diritti reali da acquistarsi in quanto necessari all'esercizio della concessione, secondo i criteri indicati all'art. 23.

Entro il termine perentorio di quattro mesi dall'invio della richiesta, il Comune o il Consorzio dei Comuni interessati devono adottare la deliberazione di acquisto e di richiesta della concessione o di rinuncia al diritto di prelazione. Entro i successivi quaranta giorni l'Ente richiedente deve trasmettere all'I.G.T. la domanda di concessione con l'eventuale dichiarazione congiunta delle parti interessate, che attesti l'avvenuta conclusione dei contratti traslativi dei diritti o iniziare la procedura espropriativa a sensi dei seguenti commi.

Qualora l'acquisizione mediante esproprio comporti la ricostituzione di diritti reali a carico di terzi, l'Ente richiedente deve provvedere a rendere di pubblica ragione la domanda di concessione e di acquisizione dell'impianto e dei diritti reali connessi per l'indennità che intende offrire, nonché la relazione dell'I.G.T., di cui al quarto comma, con le forme e la procedura stabilite all'art. 24.

Nel caso che i beni e i diritti reali da espropriarsi appartengano esclusivamente al concessionario uscente, le operazioni preliminari del procedimento espropriativo possono

limitarsi alla notificazione all'espropriando della domanda di concessione e di acquisizione dell'impianto e dei diritti reali connessi, per l'indennità che l'Ente intende offrire, nonché della relazione dell'I.G.T., di cui al quarto comma.

L'espropriando ha facoltà di presentare, entro venti giorni dalla notifica, all'I.G.T. le proprie osservazioni.

In ambedue i casi di cui ai precedenti ultimi commi, il procedimento espropriativo si svolge secondo le norme contenute nel titolo IV della presente legge.

Nel caso che gli Enti interpellati rinuncino al diritto di prelazione o non adempiano a quanto previsto nel quinto comma del presente articolo, l'I.G.T. provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale un avviso da cui risulti che entro i successivi trenta giorni, chiunque vi abbia interesse può chiedere la concessione e l'acquisizione dell'impianto, degli immobili e dei diritti reali necessari all'esercizio della concessione, secondo le norme contenute nel presente articolo e previste per i Comuni ed i Consorzi dei Comuni.

Le domande hanno titolo di priorità secondo l'ordine di presentazione.

Il concessionario uscente è tenuto a conservare gli impianti, non più in esercizio, in buono stato di conservazione per tutto il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di rinnovo della concessione.

#### Art. 64

##### *Decadenza della concessione*

La Giunta regionale può pronunciare la decadenza della concessione quando il concessionario, che sia stato regolarmente diffidato, continui ad effettuare il servizio con gravi e ripetute irregolarità o non ottemperi alle pre-

scrizioni dell'Amministrazione, o si renda comunque inadempiente agli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione o imposti da norme di legge o regolamenti.

La decadenza è anche pronunciata in caso di fallimento del concessionario.

Trasmessa alla Giunta regionale la proposta di decadenza, l'I.G.T. provvede all'immediata chiusura dell'impianto al pubblico esercizio.

#### Art. 65

##### *Destinazione degli impianti nel caso di decadenza*

La decadenza della concessione è pronunciata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Nel caso degli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2, con la dichiarazione di decadenza, si darà inizio alla procedura di cui al comma terzo e seguenti dell'art. 63.

#### Art. 66

##### *Revoca*

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse.

Quando la concessione sia revocata, il concessionario ha diritto di riscuotere dall'Amministrazione regionale un'indennità da determinarsi sulla base del costo presuntivo di costruzione dell'impianto, ridotto in considerazione dell'ammontare dei contributi regionali eventualmente concessi, degli anni di effettivo godimento della concessione assentita a dei valori dei materiali e dei beni immobili recuperabili.

#### Art. 67

##### *Cessione della concessione*

La cessione della concessione, senza il preventivo consenso della Giunta regionale, è nulla.

### TITOLO IX°

#### *Modificazioni della L. R. 10-2-1964, n. 7*

#### Art. 68

##### *Aggiunta all'art. 6 della L. R. 10-2-1964, n. 7*

All'art. 6 della L. R. 10-2-1964, n. 7 viene aggiunto il seguente comma:

« Le domande di contributo per impianti che propongano anche indirettamente casi di concorrenza, disciplinati dal titolo III della legge regionale concernente " Norme sulla concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune aerei e terrestri in servizio pubblico e modificazioni alla L. R. 10 febbraio 1964, n. 7 ", non vengono ammesse all'istruttoria di cui all'art. 7 e seguenti della presente legge, fintantoché non sia stato emesso il decreto del Presidente della Giunta regionale che conclude l'istruttoria nei casi di concorrenza.

Qualora prima dell'emissione di tale decreto sia formata la graduatoria di cui all'art. 8, le domande saranno ammesse all'istruttoria che si inizia col 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sia stato emesso il decreto di cui al comma precedente ».

#### Art. 69

##### *Modificazione dell'art. 6 lettera f) della L. R. 10-2-1964, n. 7*

La dizione « nonché dimostrazione della disponibilità finanziaria » di cui alla lettera f) dell'art. 6 della L. R. 10 febbraio 1964, n. 7 è soppressa.

## Art. 70

*Modificazione dell'art. 8  
della L. R. 10-2-1964, n. 7*

L'art. 8 della L. R. 10-2-1964, n. 7 è sostituito con il seguente:

« La Giunta regionale, viste le risultanze istruttorie di cui ai precedenti articoli e dopo aver accertato se i richiedenti hanno la disponibilità finanziaria per la parte di spese di costruzione non coperte dal contributo che essa intende eventualmente concedere, si pronuncia sull'ammissibilità a contributo delle singole domande; forma la graduatoria di quelle che ritiene ammissibili; fissa per ciascuna di esse, a sensi dell'art. 1 e sulla base della spesa ammessa, determinata dal Comitato regionale impianti a fune, la misura del contributo; assegna i contributi nell'ordine della graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi disponibili ».

## Art. 71

*Modificazioni dell'art. 10  
della L. R. 10-2-1964, n. 7*

Le lettere a) e b) dell'art. 10 della L. R. 10 febbraio 1964, n. 7 sono modificate come segue:

- « a) decreto di concessione di cui all'art. 8 della legge regionale concernente " Norme sulla concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune aerei e terrestri in servizio pubblico e modificazioni alla L. R. 10 febbraio 1964, n. 7 ";
- b) verbale della visita di ricognizione di cui all'art. 44 della legge regionale citata alla precedente lettera a), da cui risulti l'avvenuto accertamento della corrispondenza delle caratteristiche dell'impianto o dei lavori al progetto o ai documenti tecnici di cui ai numeri 1) o 2), lettera e) del precedente art. 6; ».

## TITOLO X°

*Norme finali e transitorie*

## Capo 1°

## Norme finali

## Art. 72

*Norme tecniche  
per la costruzione e l'esercizio*

Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione degli impianti funiviari e scioviari, il collaudo e l'accettazione delle funi metalliche destinate alle funivie ed alle sciovie in servizio pubblico, l'esecuzione di impalmature e teste fuse alle funi e le norme di esercizio, si applicano le norme contenute nei regolamenti dello Stato, ferma restando l'attribuzione alla Regione di tutte le funzioni di sorveglianza e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o da regolamenti di esecuzione della stessa per le norme di esercizio.

Per quanto riguarda la sicurezza dell'esercizio si applicano comunque le norme contenute nei citati regolamenti dello Stato.

## Art. 73

*Abrogazione della L. R. 20-4-1959, n. 5*

La legge regionale 20 aprile 1959, n. 5, concernente « Concessioni per la costruzione e l'esercizio di vie funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico », è abrogata.

## Capo 2°

## Norme transitorie

## Art. 74

*Domande e documentazione per la concessione*

Tutte le domande di concessione presentate, a sensi della L. R. 20-4-1959, n. 5, an-

teriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ritenute valide ai fini del primo comma dell'art. 5, sempreché i richiedenti rientrino fra i soggetti previsti all'art. 4, ed a condizione che la documentazione corrisponda a quanto disposto all'art. 5 predetto.

Alle domande di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 e della lettera a) dell'art. 7.

#### Art. 75

##### *Completamento della documentazione concessionale*

La documentazione delle domande di concessione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere completata dai concessionari, a pena di decadenza delle domande stesse, entro il termine che verrà stabilito dall'I.G.T. nella nota con la quale i concessionari saranno invitati a regolarizzare le singole pratiche a sensi della presente legge. Il termine predetto non potrà comunque avere scadenza un anno oltre la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 76

##### *Atti istruttori*

I pareri degli enti locali in ordine alla concessione degli impianti, quelli della Direzione generale dei servizi forestali sull'immunità da pericolo di frane o valanghe, quelli del C.R.I.F. o della C.F.A.T. in ordine alla concessione ed agli atti tecnici, gli atti di approvazione dei progetti e la relazione dell'I.G.T., acquisiti alle pratiche o richiesti od emessi a sensi della L. R. 20-4-1959, n. 5, in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, sono ritenuti validi ai fini della istruttoria concessionale prevista al titolo I.

#### Art. 77

##### *Depositi cauzionali*

Il deposito cauzionale di cui alla lettera g) dell'art. 5 deve essere versato entro un mese dalla richiesta dell'I.G.T., dopo l'entrata in vigore del regolamento che ne stabilirà l'ammontare e le modalità di versamento.

Per le concessioni che dovessero essere assentite prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente, l'ammontare delle cauzioni da versarsi prima della firma del disciplinare di concessione è quello determinato in esecuzione dell'art. 9, comma terzo del Regolamento di esecuzione della L. R. 20-4-1959, n. 5, approvato con D.P.G.R. 22-5-1961, n. 64.

#### Art. 78

##### *Contributo di sorveglianza*

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo nelle spese di sorveglianza, di cui all'art. 61 è dovuto da tale data.

#### Art. 79

##### *Procedure espropriative*

Le procedure espropriative avviate con domanda pervenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono regolate dalla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7.

#### Art. 80

##### *Termine di presentazione delle domande per impianti scioviari*

Il termine del 31 luglio di cui all'art. 6 della presente legge è prorogato, per l'anno 1964, al 15 dicembre 1964.

## Art. 81

*Provvedimenti di cui all'art. 60, lettera c)*

Per gli impianti per i quali sia stata presentata domanda di concessione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di chiusura e la fissazione del termine di cui all'art. 60, lettera c), sono di competenza della Giunta regionale, che provvede con deliberazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Commissione legislativa, per la lettura della relazione.

PARIS (P.S.I.): La Commissione legislativa industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici, nella seduta del 6 ottobre 1964 ha esaminato il disegno di legge in oggetto.

Dopo ampia discussione, nella quale i consiglieri della S.V.P. si sono riservati di introdurre in sede di Consiglio regionale emendamenti od articoli aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la delega alle Provincie a norma dell'art. 14 dello Statuto, e altri consiglieri di presentare degli emendamenti su altri articoli; avendo anche l'Assessore competente dichiarato che presenterà alcuni emendamenti per apportare perfezionamenti tecnici al disegno di legge stesso, la Commissione ha approvato il provvedimento con tre voti favorevoli e quattro astensioni.

PRESIDENTE: I lavori sono sospesi. La seduta riprende alle ore 15.30.

(Ore 12.20).

Ore 15.45.

PRESIDENTE: La seduta riprende. È aperta la discussione generale. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Perché non rimanga dubbio sul significato della mia richiesta di stamane a proposito della legge di iniziativa della S.V.P., devo affermare che anche per questo provvedimento sono di identico parere. Urgenza non mi pare ci sia. La stagione che viene non è certamente idonea ai lavori degli impianti a fune. Bene che vada, l'applicazione di questa legge potrà avvenire nella prossima primavera. Vero è che la legge è guardata con favore dagli ambienti interessati; e preciso che la mia richiesta non riguarda il contenuto della legge. La mia richiesta, stamattina, non è stata accettata; e non intendo, ligio come sono al regolamento, entrare nel merito di questo rifiuto con valutazioni; mi si consentirà tuttavia di rilevare la stranissima posizione che la Giunta regionale ha assunto, il fatto che il Consiglio si è completamente disinteressato della discussione, che tutti gli articoli sono stati approvati . . . a minoranza, così che la legge è passata fra l'indifferenza generale, salvo, forse, che da parte dei proponenti.

Questa legge è di natura eminentemente tecnica, e non so davvero con quale autorità io possa, o possano altri colleghi consiglieri, discuterne i particolari. Consta di 81 articoli; ora, io chiedo: è davvero urgente? Ripeto che già sono accesi i ceri per la nuova festa elettorale ed è meglio che il Consiglio si limiti esclusivamente all'esame delle leggi economiche e finanziarie urgenti. Ripeto formalmente la proposta di rinvio alla prossima legislatura.

PRESIDENTE: Sulla proposta di rinvio possono parlare due consiglieri a favore e due contro.

La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Contro. Tempo fa ero anch'io convinto che non sarebbe stato opportuno discutere immediatamente questo

provvedimento, ma ho modificato il mio punto di vista. Questa legge consente l'avvio di iniziative che altrimenti resterebbero bloccate, consente una sicurezza, una certezza a chi ha avviato lavori di poterli portare fino in fondo. Ci sono 159 impianti di costruzione.

Non vi attribuiamo importanza determinante per lo sviluppo del turismo, per la doppia stagione turistica, la cui possibilità è strettamente collegata alla esistenza di impianti a fune. E allora dobbiamo essere conseguenti anche di fronte a questo provvedimento. Non votarlo oggi, significherebbe rinviarlo al prossimo Consiglio regionale. Ma noi tutti sappiamo quanto tempo ci vorrà, allora: forse in primavera, forse bisognerà attendere l'estate. Io non ci sarò in Consiglio regionale a deliziarvi, sarò a deliziare altri lidi, magari fuori del nostro paese. Ma in questo periodo così importante per il nostro turismo non mi sentirei di gravare ancora più pesantemente la mano, perciò non posso accettare la proposta di Corsini.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): La Giunta si rende conto perfettamente del momento particolare; tuttavia il disegno di legge è stato presentato al Consiglio ancora nei primi giorni di luglio. Tutti hanno avuto il tempo di esaminarlo — eccetto forse Corsini — di fare le proprie riflessioni, di chiedere quei pareri che possono risultare necessari. Non è nemmeno vero che questa legge abbia carattere e contenuto esclusivamente tecnici: ha anche una notevole portata economica: è importantissima anche da questo punto di vista. Lei, consigliere, che è stato anche Assessore al turismo, dovrebbe rendersi conto come lo sviluppo dell'economia di

molte zone in senso turistico, sia avvenuto proprio soltanto come conseguenza della realizzazione di impianti a fune. Ora, il sapere, da parte degli operatori, che l'investimento — e non si tratta di piccoli investimenti: ci sono funivie che richiedono magari 5-600 milioni, quanto una industria di media portata — gode di sicure garanzie, è condizione *sine qua non* perché l'investimento si effettui da noi e non altrove. In questo momento, poi, si verifica, per diverse concomitanti cause, un discreto afflusso di capitali verso il settore e mi pare che non bisogna farsi sfuggire l'occasione. Oltre a ciò la legge tocca l'intero patrimonio degli impianti a fune: ci sono 350 impianti che attendono di vedere regolamentata giuridicamente la propria posizione. Il momento è favorevole anche per quanto riguarda la cordialità dei rapporti col Ministero dei trasporti. Voi sapete che le idee e le interpretazioni camminano con le gambe degli uomini: ora come ora, anche per la cordiale collaborazione che si è registrata, siamo quasi certi che la legge non incontrerà alcun ostacolo in sede di visto governativo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Contro . . .

PRESIDENTE: Hanno già parlato due contro . . .

CORSINI (P.L.I.): Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Unsere Vertreter in der zuständigen Kommission hatten an den

zuständigen Assessor die Frage gerichtet, ob der Regionalausschuß geneigt sei, die Verwaltungsbefugnisse nach diesem Gesetz dem Land zu übertragen. Nachdem uns in der zuständigen Kommission hierauf negativ geantwortet worden war, hatten wir uns vorbehalten, die Frage hier im Regionalrat aufzuwerfen. Und deshalb möchte ich jetzt offiziell den zuständigen Assessor fragen, ob der Regionalausschuß heute hinsichtlich dieses Gesetzes den Art. 14 anzuwenden gedenkt oder nicht. Es handelt sich also um eine Grundsatzfrage.

*(I nostri rappresentanti in commissione avevano chiesto all'Assessore competente se la Giunta fosse disposta a delegare alla Provincia le funzioni amministrative relative a questa legge. Poiché in sede di commissione ci è stata data una risposta negativa ci eravamo riservati di porre la questione in Consiglio regionale. Vorrei porre perciò ora ufficialmente all'Assessore competente la domanda se la Giunta intenda oggi applicare o meno, nei confronti di questa legge, l'art. 14. Si tratta dunque di una questione di principio.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): La legge che ci viene sottoposta ha indubbiamente una notevole portata e sarebbe stato più simpatico poterla esaminare con maggiore calma. Abbiamo visto questa mattina che il lavoro del Consiglio non è cosa molto seria. È generale la constatazione che questa legge opera in un settore estremamente delicato e sensibile; senz'altro è importante ai fini dello sviluppo di quel turismo invernale al quale è decisamente subordinata la possibilità di un turismo veramente redditizio. È ormai evidente che la sola stagione estiva non è suffi-

ciente, di fronte ad altre economie tradizionali che si vanno restringendo o spegnendo. Resta anche la constatazione che dove non esiste la possibilità di una stagione invernale, noi constatiamo una costante rarefazione degli investimenti. La conferenza del turismo ha messo l'accento sull'importanza del settore; ed io devo ancora affermare che la Regione non ha mai guardato con sufficiente sensibilità alle possibilità del turismo, non vi ha mai destinato quei mezzi che sarebbero indispensabili al suo sviluppo. Tuttavia, anche se insufficiente per la parte finanziaria, questa legge mi pare utile. Mi pare anche di poter accettare il riconoscimento, la riserva diremo così, per zone, a coloro che realizzano gli impianti più costosi e meno redditizi, affinché ad essi siano concessi anche quegli impianti complementari che garantiscono l'economicità della gestione. Ma bisogna stare molto attenti per non creare dei monopoli da parte dei grandi complessi. Se guardiamo al settore idroelettrico, troviamo un fenomeno analogo: le grandi società hanno ottenuto le concessioni presentando un piano di totale sfruttamento dei corsi d'acqua; ma poi hanno realizzato solo una parte, quella più redditizia, del programma, e non si sono affatto curate degli ulteriori impianti. Ho già visto richieste di concessione di zone estesissime e non vorrei si verificasse un fenomeno analogo. Le cautele previste non mi sembrano sufficienti; dieci anni per il completamento del programma sono troppi. C'è, è vero, la facoltà della Giunta di chiedere, dopo tre anni, l'anticipo della realizzazione, ma temo che non avrà alcuna portata pratica. Qui non è previsto, ma io vedrei una certa priorità per gli operatori locali, purché questi realizzino questi determinati impianti in una forma più razionale, completa e funzionale.

Per quanto riguarda espropriazioni per

pubblica utilità, come sarà stabilito il riconoscimento dei danni? attraverso l'art. 29, che non mi lascia tranquillo perché mi pare che crei nei confronti dei proprietari del terreno una indisponibilità per quella parte dove sono costruite le infrastrutture.

Altra obiezione: la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di scivole, mi pare eccessiva. Insufficiente è anche l'indennizzo per quanto riguarda i tracciati nel bosco. In questo caso, non è soltanto il terreno che viene perduto, ma un reddito costante che viene a scomparire. Del resto questo principio è stato riconosciuto anche negli indennizzi per le linee elettriche, differenziati a seconda che si tratti di terreni prativi o di bosco. C'è anche una norma che rinvia la decisione, in caso di disaccordo sull'indennizzo di esproprio, alla Magistratura, il che comporterà lentezza e spese eccessive. Bisogna trovare un meccanismo più agile all'interno della regione. Infine non sono fissati i termini per le risposte alle domande che saranno presentate, e mi pare che non si possa lasciare nell'incertezza troppo a lungo i richiedenti. La Commissione, articolata su due sezioni, è eccessivamente complessa e farraginoso; fra l'altro comprende, nella sezione tecnica, ben tre insegnanti universitari e non sappiamo bene quanta fatica si faccia per reperirne anche uno solo. Non è prevista la possibilità di ricorso contro il diniego della concessione, che può essere, talvolta, un errore.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Benedikter.

**BENEDIKTER (S.V.P.):** Es ist gut, wenn wir uns in der Generaldebatte mit allen dieses Gesetz betreffenden Fragen befassen. Dies umso mehr als der Regionalrat, wie mir

scheint, sowieso nicht beschlußfähig ist, um es heute zu verabschieden. Abg. Schatz hat bereits die grundsätzliche Frage der Anwendung des Art. 14 aufgeworfen. Hierzu möchte ich ergänzend einiges bemerken.

Uns allen ist bekannt, daß für dieses Sachgebiet eine staatliche Verordnung über die Dezentralisierung vorliegt. Hiernach müßten die Konzessionen für Seilbahnen, deren Strecke innerhalb des Gebiets einer Gemeinde verläuft, von der Gemeinde selbst erteilt werden. Bei Seilbahnen, deren Strecke innerhalb des Provinzgebiets verläuft, müßte die Konzession daher von der Provinz erteilt werden. In allen Provinzen Italiens, Bozen und Trient ausgenommen, hat also der Staat die Dezentralisierung angeordnet und es muß angenommen werden, daß sie sachlich und technisch auch gerechtfertigt und möglich ist. Seinerzeit, als die erste Fassung vom Regionalausschuß verabschiedet wurde, ist uns als denjenigen, die auch die Frage der Anwendung des Art. 14 aufgeworfen hatten, geantwortet worden, es wäre gut, bei der ersten Anwendung die Übernahme der Zuständigkeit durch ein Amt der Region zu ermöglichen, damit dann in einer zweiten Phase die Dezentralisierung auf die Provinzen besser vorgenommen werden könnte. Wir haben es heute mit einer Neufassung und nicht etwa mit irgendwelchen Änderungen zu tun. Wir wissen, daß der im bisherigen Gesetz vorgesehene technische Beirat nicht funktionieren konnte und daher das Gutachten eines Zentralorgans eingeholt werden mußte. Mir scheint, daß die Anwendung des Art. 14 gar nicht so schwierig wäre. Wenn nun der Regionalrat auch nächste Woche noch zwei Sitzungen abhält, dann könnten bei einigem guten Willen die entsprechenden Änderungen bis dahin ohne weiteres noch ausgearbeitet werden, und zwar auch was die beratenden technischen Organe

betrifft. Ich wäre an sich nicht dagegen, wenn dieses Gesetz unter Anwendung des Art. 14 noch vor Schluß dieser Gesetzgebungsperiode verabschiedet würde. Die neue Fassung enthält einen Artikel, der mir nicht angemessen erscheint und auf den ich deshalb noch zurückkommen werde. Es handelt sich um den Art. 72. Es fragt sich, warum hier dezentralisiert werden soll. Wir wissen, daß die Region die primäre Gesetzgebung besitzt und, wenn sie kein Gesetz herausgebracht hätte, daß dann für die Konzession eine Provinzstelle bzw. die Gemeinden zuständig wären. Nachdem aber die Region ein Gesetz herausgegeben hat, war sie auch verpflichtet, den Art. 14 anzuwenden. Ich sehe keinen Grund, warum für dieses Sachgebiet der Art. 14 nicht angewendet werden könnte. Ein solcher Grund kann vielleicht in bezug auf die Grundbücher vorhanden sein, nicht jedoch auf diesem Sachgebiet, auf dem sogar der Staat es für richtig und zeitgemäß befunden hat, zu dezentralisieren. Vielleicht ist ein Vergleich mit dem Sachgebiet der öffentlichen Arbeiten statthaft, für das ebenfalls technische Gutachten erforderlich sind und technische Gremien auf Provinzebene gebildet worden sind, und zwar unter Hinzuziehung auswärtiger Fachleute, darunter auch Universitätsprofessoren usw., die in der Region nicht zur Verfügung stehen. Es gibt daher keinen Grund, für die gesamte Region ein einziges zentrales beratendes technisches Organ mit den Prüfungen der Projekte zu betrauen. Unsere Region ist im Seilbahnwesen an führender Stelle. 40% der Seilbahnen ganz Italiens befinden sich bei uns und hiervon wieder 60% in der Provinz Bozen. Wir verfügen daher über eine ganze Reihe ausgezeichnete Fachleute und Seilbahn-Konstruktionsfirmen. Deshalb sollte es doch bei einigermaßen gutem Willen ohne weiteres möglich sein, den Art. 14 vor allen

ändern auch deswegen konsequent anzuwenden, weil dies eine klare Verpflichtung der Region ist und sogar der Staat, wie bereits angedeutet, mit der Dezentralisierung begonnen hat. Bis zur Dienstagsitzung könnten daher ohne weiteres die erforderlichen Änderungen ausgearbeitet werden.

Ich muß nun noch auf den Art. 72 eingehen. Der Gesetzentwurf besteht aus 81 Artikeln, befaßt sich eingehend mit dem Verfahren, enthält technische Bestimmungen und dennoch heißt es im Art. 72, daß hinsichtlich der Projektierung und des Baus von Seilbahnen sowie Skiliften eine Betriebsgenehmigung notwendig ist und in bezug auf die Betriebssicherheit die Staatsgesetze nebst Durchführungsverordnungen anwendbar sein sollen. Man muß sich daher fragen, weshalb die Region ein Gesetz aus 81 Artikeln verabschieden will, wenn sie dann in den wichtigsten technischen Belangen auf die Bestimmungen der Staatsgesetze zurückgreifen soll. Infolge der technischen Entwicklung gibt es immer wieder Neuerungen, die hier wie anderswo, z.B. in der Schweiz, in Österreich usw., erprobt werden müssen. Daher kann es vorkommen, daß gewisse Neuerungen wohl auf internationaler Ebene bereits erprobt worden sind, nicht jedoch auch in Italien allgemeine Anerkennung gefunden haben. Angesichts einer derartigen Sachlage sollte es daher unserer Region dank ihrer führenden Stellung im Seilbahnbau doch auch gestattet sein, sich selbständig zu bewegen, sowie von ihrer primären Gesetzgebung Gebrauch zu machen, anstatt sich einfach automatisch an die staatlichen Vorschriften zu halten. Dies würde nämlich in vielerlei Hinsicht ein Handicap für die Einführung von Neuerungen und für die technische Abnahmeprüfung von Anlagen bedeuten, die vielleicht nicht den bestehenden staatsge-

setzlichen Vorschriften, jedoch dem internationalen Standard voll und ganz entsprechen. Deshalb ist die Koppelung mit Staatsgesetzen nicht richtig, durch welche die Handhabung des betreffenden Regionalgesetzes durch die Organe der Region und Provinz lediglich erschwert wird. Wenn dies wirklich nicht vermieden werden kann, dann sollte man es wie beim alten Gesetz lediglich auf die Sicherheitsbestimmungen beschränken, solange, bis die Region auch diesbezüglich ein eigenes Gesetz erläßt oder eine Verordnung herausgibt.

*(È bene che ci occupiamo in discussione generale di tutte le questioni riguardanti la legge in esame e ciò tanto più in quanto il Consiglio regionale non mi sembra avere oggi il numero legale per approvarla. Il cons. Schatz ha già posto la questione fondamentale dell'applicazione dell'art. 14 ed a questo proposito vorrei aggiungere alcune osservazioni.)*

*Tutti sappiamo che in questo campo esiste un decreto statale sul decentramento, in base al quale le concessioni per funivie il cui tracciato corre interamente nel territorio di un comune sono accordate dal comune stesso mentre per funivie il cui tracciato corre nel territorio della provincia, la concessione dovrebbe essere concessa dalla Provincia. In tutte le province d'Italia, escluse quelle di Trento e Bolzano, lo Stato ha dunque disposto il decentramento e perciò bisognerà supporre che esso sia possibile e giustificabile tanto da un punto di vista oggettivo quanto tecnico. Al tempo in cui si era varata la prima edizione della legge presentata dalla Giunta regionale ci si era risposto, poiché eravamo stati noi a porre anche la questione dell'applicazione dell'art. 14, che sarebbe stato bene che nella prima fase di applicazione della legge fosse un ufficio regionale ad assumersi la competenza, per passare poi in una seconda fase al decen-*

*tramento alle Province. Qui ci troviamo però davanti ad una nuova edizione e non ad una qualsiasi modifica. Noi sappiamo che la commissione tecnica prevista nella legge finora in vigore non ha potuto funzionare e che perciò i pareri si sono dovuti richiedere ad un ufficio centrale. Mi sembra che l'applicazione dell'art. 14 non sia poi così difficile. Se il Consiglio regionale tiene due sedute anche la prossima settimana, con un po' di buona volontà si potrebbero elaborare per allora senz'altro gli emendamenti necessari, anche per quanto riguarda le commissioni tecniche consultive. In sé non avrei niente in contrario a che la legge fosse varata, applicando ben si intende l'art. 14, prima della conclusione della presente legislatura. La nuova edizione contiene un articolo che non mi sembra adeguato e su cui tornerò ancora: si tratta dell'art. 72. Si domanda perché occorra qui un decentramento. Sappiamo che la Regione ha competenza primaria in materia e che nel caso essa non avesse emanato alcuna legge, l'ufficio provinciale o rispettivamente i comuni avrebbero la competenza di accordare le concessioni. Poiché però la Regione ha emanato una legge in proposito era anche obbligata ad applicare l'art. 14. Non c'è ragione per cui non si possa applicare qui l'articolo 14: delle ragioni potrebbero esistere se mai per quanto riguarda i libri fondiari ma non assolutamente per questa materia che perfino lo Stato ha ritenuto opportuno ed attuale decentrare. Forse si potrebbe fare un paragone con i lavori pubblici, in cui i pareri tecnici sono ugualmente necessari e per cui sono state istituite commissioni su piano provinciale con la partecipazione di tecnici non locali, fra cui anche professori universitari ecc., che non sono a disposizione in regione. Non esiste dunque una ragione per incaricare dell'esame dei progetti un unico organo tecnico*

*consultivo centrale per tutta la regione. La nostra regione è al primo posto per gli impianti funiviari col 40% delle funivie italiane: a sua volta il 60% di queste appartiene alla provincia di Bolzano. Noi disponiamo perciò di una serie di ottimi tecnici e di ottime ditte per la costruzione di impianti funiviari e con un po' di buona volontà dovrebbe essere senz'altro possibile applicare coerentemente l'art. 14 soprattutto perché questo è un chiaro dovere della Regione e perfino lo Stato, come ho già detto, ha dato inizio al decentramento. Fino alla seduta di martedì si potrebbero senz'altro elaborare gli emendamenti necessari.*

*Devo parlare ancora sull'art. 72. Il disegno di legge consta di 81 articoli, si occupa esaurientemente della procedura, contiene disposizioni tecniche e nonostante ciò l'art. 72 dice che per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di funivie e di sciovie è necessaria un'autorizzazione all'esercizio mentre riguardo alla sicurezza degli impianti devono applicarsi le leggi statali e le loro norme di attuazione. Bisogna dunque chiedersi perché la Regione intenda varare una legge di 81 articoli se poi si richiama alle disposizioni della legislazione statale per le questioni tecniche più importanti. Il progresso tecnico produce sempre innovazioni che devono essere sperimentate qui come altrove, per es. nella Svizzera, in Austria ecc. Può succedere perciò che alcune di queste innovazioni siano già state sperimentate su piano internazionale ma che in Italia non abbiano ancora incontrato il riconoscimento generale.*

*Data la situazione, la nostra regione dovrebbe, per la sua posizione preminente nel campo degli impianti funiviari, potersi muovere liberamente e fare uso della sua competenza legislativa primaria invece che appoggiarsi semplicemente alle disposizioni statali. Ciò*

*significherebbe infatti sotto molti aspetti un ostacolo all'introduzione di innovazioni e alle prove tecniche di collaudo per impianti che forse non corrisponderebbero alle disposizioni statali attuali ma senz'altro al livello internazionale.*

*Per questa ragione non è giusto abbinare le nostre disposizioni con quelle statali che ostacolerebbero soltanto l'applicazione della corrispondente legge regionale da parte degli organi della Regione e della Provincia. Se ciò fosse inevitabile, bisognerebbe limitarsi, come nella vecchia legge, alle norme di sicurezza finché la Regione non promulghi anche su questo argomento una legge propria od un decreto.)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Der Gesetzentwurf regelt sicherlich das gesamte Sachgebiet und enthält auch weitgehende Vorschriften über die Verwaltung des Seilbahnwesens. Ich möchte aber auf einen Zustand aufmerksam machen, in den wir bei der Verabschiedung unserer Gesetze und bei unseren Verwaltungsmaßnahmen immer mehr hineinschlittern, weshalb er für die Demokratie immer gefährlicher wird. Die Entstehung gesetzlicher Vorschriften soll und muß auf breitester demokratischer Grundlage fußen. Um die zu regelnden Verhältnisse richtig zu erfassen, damit sie dem neuesten Stand entsprechend geregelt werden können, müßte eine gesetzgebende Körperschaft vor der Verabschiedung einer gesetzlichen Maßnahme die verschiedensten daran interessierten Kreise befragen. Eine demokratische Ordnung kann sich auf die Dauer in der Verwaltung nur durchsetzen, wenn ein klares Verantwortungsprinzip aufgestellt und befolgt

wird. Dieser Gesetzentwurf scheint mir nun eine Bestätigung für die Gefahr zu sein, durch allzuviele Gutachten Dritter Verwirrung zu stiften und unsere eigene Verantwortung als Gesetzgeber in Frage zu stellen. Dies entspricht der Neigung der verantwortlichen Stellen, sich auf jeden Fall den Rücken zu decken, indem die eigene Verantwortung auf andere abgewälzt wird. Ich möchte dies an einem konkreten Beispiel erläutern. Im Art. 10 des Gesetzentwurfs ist ein Beirat vorgesehen, der in einer seiner Sektionen allein schon 12 Mitglieder vorsieht. Ich frage Sie deshalb, ob bei der Begutachtung eines Projektes alle diese 12 Beiratsmitglieder die persönliche und volle Verantwortung für die getroffenen Beschlüsse tragen? Ich glaube, daß dem nicht so ist und die Verantwortung vielmehr durch 12 geteilt wird, mit den Folgen, die sich jeder selbst ausmalen kann. Ich muß daher an dieser Stelle über diese Art der Verantwortungsverlagerung meine Bedenken zum Ausdruck bringen, denn hierdurch wird es immer schwerer, wenn nicht gar unmöglich, jemanden wirklich zur Verantwortung zu ziehen, besonders dann, wenn durch Fehlentscheidungen schwerwiegende Unglücksfälle heraufbeschworen werden.

Doch noch etwas anderes. Wenn alle diese Gremien der endgültigen Entscheidung vorgeschaltet werden, dann verlieren wir unendlich viel Zeit, bis eine derartige Entscheidung rechtswirksam werden kann. Es gibt Beispiele genug, die beweisen, zu welchen Verschleppungen diese Komitees und verbindlichen Gutachten führen. Wir brauchen nur an das Technische Komitee der Region, d.h. an das Comitato Tecnico Regionale zu denken. Ich könnte Fälle einzeln aufzählen, in denen die Antragsteller mehr als ein halbes Jahr auf ein Gutachten warten mußten. Dabei wird dieses Komitee mit einer großen Anzahl von Projekten

betraut und ich kann mir daher vorstellen, daß es in verschiedenen Fällen trotz bester Arbeitsleistung einfach nicht mehr imstande ist, die erforderlichen Gutachten zeitgerecht auszuarbeiten. Deshalb müßte versucht werden, die persönliche Verantwortung der bei der Region beschäftigten Techniker zu heben und bei Neueinstellungen dies zur Voraussetzung zu machen. Hierzu haben wir ja schließlich unsere Personalordnung und es ist klar, daß ein Beamter, der eine besondere Verantwortung zu tragen hat, auch entsprechend bezahlt werden muß. Wir hätten dann erstens die Möglichkeit eines rascheren Verfahrens und könnten zweitens erwarten, daß die Seilbahnanlagen bei der Vorprüfung gewissenhafter beurteilt werden. Im übrigen schließe ich mich den Ausführungen des Kollegen Dr. Benedikter über die Anwendung des Art. 14 voll und ganz an.

*(Questo disegno di legge disciplina senz'altro tutta la materia e contiene altresì ampie disposizioni sull'amministrazione degli impianti funiviari. Vorrei però far notare la situazione in cui sempre più scivoliamo approvando le nostre leggi e le nostre disposizioni amministrative, situazione che diventa sempre più pericolosa per la democrazia. Il varo di provvedimenti legislativi deve basarsi su consultazioni democratiche il più larghe possibili: per avere un giusto quadro delle circostanze da regolamentare ed affinché queste siano disciplinate secondo la situazione più recente, l'ente legislativo dovrebbe, prima di promulgare una misura legislativa, condurre una inchiesta fra i più diversi ambienti a questa misura interessati. L'ordine democratico si può affermare col tempo in un'amministrazione soltanto se si pone e si rispetta un chiaro principio di responsabilità. Il presente disegno di legge mi sembra soltanto una conferma del*

*pericolo di fare confusione con troppi pareri di terze persone e di mettere in forse la nostra competenza legislativa. Ciò corrisponde all'inclinazione degli uffici competenti a coprirsi le spalle, scaricando la responsabilità su altri. Illustrerò questo concetto con un esempio concreto. L'art. 10 del disegno di legge prevede un comitato, una delle cui sezioni comprende 12 membri. Chiedo perciò se nel giudicare un progetto ognuno di questi 12 membri porti piena responsabilità personale per le decisioni prese? Credi di no, anzi la responsabilità risulterà piuttosto divisa per 12 con le conseguenze che ognuno può immaginare. Devo far presente perciò in questa sede la mia perplessità su questo modo di palleggiarsi le responsabilità perché ciò rende sempre più difficile, se non impossibile, chieder conto a qualcuno del suo operato quando una decisione errata ha causato una grave disgrazia.*

*Ma passiamo ad altro. Se una decisione definitiva ha bisogno di tutti questi comitati si perderà moltissimo tempo finché essa diventi valida. Ci sono sufficienti esempi a dimostrare quali ritardi causino questi comitati ed i pareri vincolanti: basta pensare al Comitato tecnico regionale. Potrei citare casi in cui i richiedenti hanno dovuto aspettare più di sei mesi un parere. A ciò si aggiunga che questo comitato è oberato di progetti e posso immaginare che in diversi casi, nonostante le migliori prestazioni lavorative, esso non sia in grado di elaborare in tempo il parere necessario. Bisognerebbe perciò cercare di accrescere la responsabilità personale dei tecnici impiegati alla Regione e farne una premessa per nuove assunzioni: in fondo per questo abbiamo il nostro ordinamento del personale. È chiaro però che un impiegato con una responsabilità speciale deve essere pagato conformemente. Sarebbe così possibile un più*

*veloce iter amministrativo ed inoltre potremmo aspettarci che gli impianti funiviari siano collaudati con maggiore coscienziosità. Per il resto mi associo completamente alle dichiarazioni del collega Benedikter sull'applicazione dell'art. 14.)*

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI: (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Sono state poste parecchie domande e cercherò di rispondere a tutto. Sorvolerò sulla richiesta del cons. Vinante di dare maggiori fondi al turismo: non mi è mai toccato di sentire affermare che la Giunta aveva provveduto sufficientemente ad un qualsiasi settore. Sappiamo anche noi che, se potessimo moltiplicare il bilancio per quattro o per quattordici, molti problemi sarebbero risolti più in fretta, ma dobbiamo fare i conti con le disponibilità.

Sulla riserva dell'art. 15: questo articolo costituisce la grossa novità del provvedimento, una novità anche rispetto a tutto il Paese, i cui effetti si attendono con interesse. Si ritiene, attraverso questa riserva, di riuscire ad attirare grossi investimenti. Una grande funivia costa dai 5 ai 600 milioni; non si ammortizza mai, dati anche i costi di gestione, se non attraverso una serie di impianti complementari. Vorrei ricordarvi che la funivia Ortisei - Funes - Seceda, incassa, in una giornata festiva, quanto la seggiovia Holzknicht. E vi faccio grazia del raffronto dei costi. Se vogliamo grandi impianti o dobbiamo sovvenzionarli o facilitarli attraverso la concessione degli impianti supplementari, o rinunciare alle possibilità di un autentico sviluppo del turismo invernale. Ci sono, del resto, delle cautele: non è vero che il concessionario possa fare

quello che vuole quando sia stato approvato il piano di massima; abbiamo molte possibilità di intervento, in tempi e con modi diversi. Anche il problema della priorità per gli operatori locali è difficilmente solvibile; le domande vengono sempre, o quasi, da società, e chi sa chi sia dietro ad esse?

Non è neanche esatto che le procedure per le sciovie siano complesse come per gli altri impianti; lo sono quand'esse siano inserite in un vasto programma che comprenda anche funivie e seggiovie, altrimenti è molto più agevole. Per i termini: come possiamo stabilirli? Chi ci dice che, domani, approvata questa legge, non arrivino all'Assessorato magari 50 o 60 domande contemporaneamente? Come potremmo sbrigarle tutte in 90 giorni? Può forse l'amministrazione regionale porre dei termini a se stessa?

Per quanto riguarda la delega alle Province, io so quale fosse la situazione dell'Assessorato quando lo assunsi, nel settore degli impianti a fune — e non era colpa di nessuno — e so quanto c'è voluto per avere un ufficio efficiente. I tecnici non si improvvisano; ci sono voluti due anni ed ora le cose vanno meglio. Ma le Province questi uffici non li hanno. E mentre parlo, signori consiglieri, ci sono 135 impianti che attendono ancora il riconoscimento, perché i titolari non hanno fornito la documentazione. Sui danni, è evidente che i risarcimenti vengono corrisposti in base al reddito del terreno; se si tratterà di boschi, del reddito dei boschi sarà tenuto conto. Generalmente si tratta però di terreni che non hanno che scarissimo valore, e sarebbe augurabile che i proprietari non vi impegnassero troppe speculazioni.

Circa il ricorso alla Magistratura, ricordo che la determinazione dell'indennità avviene da parte degli uffici regionali, e non più con

offerta del privato. Come può la Regione farsi arbitra quando ci sono decisioni sue in discussione? I cons. Vinante e Brugger lamentano l'appesantimento delle Commissioni, la complessità delle procedure. Signori, vi ricordo che stiamo parlando di impianto in servizio pubblico per il trasporto di persone.

Per quel che riguarda le norme della sicurezza, lo Stato non è disposto a cedere su questo terreno, ne sono stato chiaramente avvertito; se non facciamo quel richiamo, corriamo gravemente il rischio del rinvio.

Sono previsti tre professori universitari, è vero, ma sono, ciascuno, per una propria specialità; ed anche voi sarete d'accordo che altro è giudicare la resistenza delle funi, ed altro quella del calcestruzzo dei basamenti dei piloni. Per la sezione economica non ne faccio questione di Stato, ma un parere sulla convenienza della realizzazione in determinate zone anziché in altre, a chi dobbiamo chiederlo? Non certo in sede tecnica.

Sull'art. 72, guardi cons. Benedikter: questo disegno di legge è frutto di una lunga consultazione anche col Ministero competente; e deve restare fermo il principio che se fosse rinviato bisognerebbe attendere ancora molto tempo prima di ritrovare le favorevoli condizioni attuali. Nessuno dice che quanto ora andiamo a statuire debba restare per l'eternità. Che in ogni momento e per ogni provvedimento l'art. 14 debba essere applicato, questo è un discorso diverso; a parte le difficoltà obiettive, a parte l'atteggiamento dello Stato sui problemi della sicurezza, ci sono anche aspetti pratici non superabili. Se si pensa ad una delega — e sappiamo che ci si è pensato nella Commissione dei 19 ed anche nelle trattative di Ginevra — bisognerà che sia delega di tutta la materia: ma in questo momento, francamente, non vedo come essa delega possa rap-

presentare un beneficio. Non è facile attrezzarsi: avremo, inevitabilmente, un arresto del lavoro di sistemazione tecnico - amministrativa in un momento delicato, in attesa che sia precisata la politica delle Province al riguardo. Non si può per amor di tesi seguirvi dovunque.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der zuständige Assessor hat Stellung genommen . . .

*(L'assessore competente si è pronunciato . . .)*

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Per mozione d'ordine. È consuetudine che la replica dell'Assessore concluda il dibattito. Adesso, perché la parola viene richiesta da un settore che forse ha particolare suggestione sulla Presidenza, allora si deroga . . .

Non è giusto e chiedo il rispetto della prassi, altrimenti si dia a tutti la possibilità di intervenire anche dopo la chiusura della discussione generale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir müssen verlangen, daß die Geschäftsordnung respektiert wird, welche jedem Abgeordneten einräumt, zweimal in der Generaldebatte das Wort zu ergreifen. Das ist eine klare Vorschrift der Geschäftsordnung!

*(Noi dobbiamo chiedere che si rispetti il regolamento interno, il quale riconosce ad ogni consigliere il diritto di prendere la parola due volte. Si tratta di una chiara disposizione del regolamento!)*

PRESIDENTE: Si è consolidata la prassi per cui l'Assessore parla per ultimo.

NARDIN (P.C.I.): Ci sono 81 articoli; hai voglia a prendere la parola! . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): Ma c'è il regolamento . . .

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata. È stata richiesta la votazione a scrutinio segreto. Ci vogliono 5 consiglieri.

MITOLO (M.S.I.): Chi sono?

PRESIDENTE: Ma qui non c'è neanche il numero legale, non possiamo votare.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.P. - D.C.): A prescindere dall'osservazione del signor Presidente, vorrei far notare che l'art. 82 del Regolamento dice: « Il Presidente mette in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli ». Io interpreto questo articolo come una norma precisa e non traducibile ai sensi dell'art. 89, il quale ammette che si possa votare per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale ecc. Dice: « Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto ». Evidentemente questo è « di regola »; le eccezioni però sono considerate nel Regolamento. Ora, dove il Regolamento dice che il passaggio alla discussione articolata avviene per alzata di mano, evidentemente la norma è categorica e fissa una norma particolare.

L'art. 82 indica appunto questa eccezione, perciò non è possibile fare la votazione in altra formula.

PRESIDENTE: Cinque consiglieri devono chiedere la votazione a scrutinio segreto. Ci sono, perciò faremo la votazione a scrutinio segreto; si è fatta anche altre volte. Si vota il passaggio alla discussione articolata.

Si distribuiscano le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Le schede raccolte sono appena 19. Manca il numero legale.

La seduta è tolta; riprendiamo martedì mattina, ripetendo la votazione.

*(Ore 18).*